

E. Igor Mineo

Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale

[A stampa in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)* (Convegno di studi, Palermo, 27-30 novembre 1996), Palermo 1997, pp. 109-149 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

1. Sicilia urbana

A parte qualche tentativo isolato e sfortunato, quello delle città è stato un tema a lungo rimosso dall'agenda della storiografia siciliana¹. È accaduto che nell'analisi della Sicilia bassomedievale risultasse disapplicato, oppure declinato in forma radicalmente semplificata, il fondamentale schema triadico che caratterizza largamente la lettura delle realtà monarchiche e principesche dell'Europa bassomedievale, non escluse alcune regioni dell'Italia a nord del Garigliano, ovvero lo schema elementare che riconosce in una figura monarchica, nelle città e nei poteri territoriali extracittadini gli attori fondamentali tanto delle vicende politico-istituzionali quanto dei processi economici: questa semplificata declinazione ha determinato, nell'isola, il regolare restringimento del gioco a soli due protagonisti, corona e baronaggio².

Le ragioni del fenomeno sono molte e complesse, e si confondono con la storia della cultura non solo storiografica della Sicilia del '900, di cui il biografo principe di Federico III, Antonino De Stefano, fu protagonista.

Due però si impongono nettamente sulle altre: la prima si riferisce al prestigio esercitato, nella classica cornice del dualismo italiano, dal modello comunale di sviluppo urbano; tale o da sottrarre alla prospettiva storiografica le vicende cittadine di tipo non comunale, o da imporre agli storici chiavi analitiche non adeguate, oppure – caso limite – a cercare i comuni laddove era molto improbabile che potessero nascondersi, come nel Mezzogiorno e in Sicilia³.

La seconda ragione dell'affermazione dello schema bipolare è più interna alla storiografia siciliana e si riferisce a quella rappresentazione, un po' sfocata se si vuole, ma a tutt'oggi viva, del Trecento come secolo del baronaggio: la lettura cioè che tende a privilegiare nella ricostruzione di quel secolo soprattutto la seconda metà, enfatizzando dapprima il conflitto fra corona e aristocrazia comitale, e poi il temporaneo primato egemonico di quest'ultima. In questa logica, cui, per

¹ Sono pochissime infatti, in questo secondo dopoguerra, le sintesi esplicitamente dedicate al tema cittadino in età aragonese. La citazione degli studi relativi alle specifiche realtà avverrà nelle singole note: mi limito qui a ricordare i testi principali che, con qualche respiro, hanno affrontato in generale la questione delle città: H.Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile, 1300-1450*, Rome-Palermo 1986, II, pp.709-775; M.Sanfilippo, *Medioevo e città nel Regno di Sicilia e nell'Italia comunale*, Messina 1991; C.Backman, *The decline and fall of medieval Sicily. Politics, religion, and economy in the reign of Frederick III, 1298-1337*, Cambridge 1995, pp.85-155. Benché relativo allo specifica realtà di Palermo merita di essere segnalato qui anche il saggio di A.Baviera Albanese, *Studio introduttivo a Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 3, a cura di L.Citarda, Palermo 1984, pp.XV-LXVIII.

² Situazione già rilevata da V.D'Alessandro, *Mezzogiorno angioino e aragonese. Appunti per una discussione*, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, LXXXVII(1991), p.233.

³ Fra i primi ad avvertire le distorsioni derivanti da un'applicazione acritica del modello comunalistico alla storia meridionale sono stati G.Galasso, che pur continuando ad adoperare nel 1969 un termine equivoco come quello di “Comune” per analizzare la realtà urbana meridionale (aderendo così a uno schema storiografico che leggeva nel comune una sorta di forma idealtipica, come già aveva fatto F.Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, I, Bologna 1929), suggeriva una linea di ricerca che valorizzasse le peculiarità della storia cittadina del Mezzogiorno: v. le pagine introduttive a *Il Comune nell'alto Medioevo* (già in G.Galasso, *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari 1969), ristampato in Idem, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale e due momenti di storia regionale*, Firenze, 1984, pp.15-19; e soprattutto M.Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp.252 sg. Più recentemente è stato Corrao a richiamare esplicitamente gli effetti dell'azione di schiacciamento della storia urbana meridionale nello stampo unificante del modello comunale, v. P.Corrao, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in A. Romano (a cura), *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. “La Sicilia”*, Messina 1992, pp.13-42; Idem, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R.Dondarini (a cura), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993, Cento 1995, pp. 35-41.

comodità, mi limito solo ad accennare, non c'è possibilità di assegnare un ruolo significativo delle città, ridotte a spazio di conquista del baronaggio⁴.

La resistenza di questa antica lettura unificante di tutto un secolo spiega per differenza come mai un tentativo di superamento del fenomeno di rimozione da cui siamo partiti sia stato possibile nello studio del Quattrocento – dove alcune nuove, recenti letture hanno consentito un ripensamento radicale sulla funzione delle città⁵ – ma ancora stenti a verificarsi nell'analisi del primo secolo aragonese; spiega in definitiva la scarsa fortuna storiografica del primo Trecento e del regno di Federico III, spesso collocato in una traiettoria analitica il cui baricentro è spostato in avanti, all'incirca negli anni '50-90 del XIV secolo, chiamati appunto a restituire tutto il senso dei decenni precedenti.

In realtà, anche per il Trecento, come cercherò di dimostrare, quello schema è sostanzialmente infedele, tradisce la sua forte matrice ideologica, assumendo un'unica chiave di ordinamento per una vicenda straordinariamente complessa, e ancora assai poco conosciuta, di costruzione di uno spazio politico regionale dai caratteri, almeno in parte, necessariamente inediti.

Vorrei aggiungere che il superamento di un prolungato stallo interpretativo, che allarghi al Trecento i benefici effetti revisionisti prodotti dalle nuove letture del Quattrocento, può essere aiutato da una significativa congiuntura dell'odierno dibattito storiografico in materia di città. Mi riferisco, per un verso, alla fortuna del tema della territorialità, cioè alla tendenza crescente a mettere in luce i modi diversi attraverso cui i centri urbani si inseriscono in tessuti economici e istituzionali più larghi e complessi: temi, questi della territorialità istituzionale e della regionalizzazione economica, che vedono appunto confermato il ruolo decisivo delle città nella spiegazione delle dinamiche di cambiamento, ma non più la loro separatezza o la loro autonomia in rapporto ai territori, agli stati, alle reti di approvvigionamento e di scambio⁶.

Per un altro verso oggi siamo più disposti a quella specifica forma di contestualizzazione che è la comparazione. Lo sguardo comparativo – che, nel nostro caso punta l'attenzione innanzitutto sul regno di Napoli, allargandosi poi alla considerazione di altre esperienze europee – è quello che più facilmente sollecita un atteggiamento rasserenato in una riflessione, quella sulla storia meridionale, sui suoi presunti ritardi e sulle sue ambigue peculiarità, spesso condizionata più da urgenze politico-ideologiche che da spinte all'approfondimento conoscitivo.

La comparazione ha consentito così di liquidare definitivamente il singolare mito della Sicilia rurale (che in parte corrisponde allo stereotipo della Sicilia feudale) e di scoprire, per l'età moderna, il peso prevalente che lo spazio urbano esercita nella formazione delle dinamiche politico-istituzionali e economiche di respiro regionale: un vero e proprio cambio di paradigma proposto da Giuseppe Giarrizzo⁷, maturato dunque fuori dalla medievistica, ma che sulle nostre ricerche ha avuto ripercussioni immediate e salutari.

⁴ È degno di nota che entrambe le chiavi di lettura, con ogni evidenza funzionali a un unico atteggiamento interpretativo, siano presenti già in R.Gregorio, la cui lettura della storia siciliana, benché elaborata alla fine del XVIII secolo, mantiene una straordinaria, e non interamente spiegata, attualità. Cfr., soprattutto, R.Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, II, Palermo 1972, pp.159-161 (Libro IV,3) e pp.261-288 (Libro V,1). I libri che, nel secondo dopoguerra, hanno più contribuito a complicare e ad allargare la rappresentazione della Sicilia trecentesca contenuta nell'opera di Gregorio sono stati quelli di S.Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina 1963 e, soprattutto, di V.D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963.

⁵ S.R.Epstein, *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge, Cambridge 1992, trad. it. *Potere e mercati in Sicilia, secoli XIII-XVI*, Torino 1996; cfr. anche Idem, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, in "Past and Present", 130, 1991, pp.3-50.

⁶ Con riferimento specifico all'Italia tardomedievale cfr., ad esempio, G.Chittolini, *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G.Chittolini e D.Willoweit, Bologna 1994, pp.7-26; S.R.Epstein, *Cities* cit., in particolare pp.14-16.

⁷ Di cui v. soprattutto *Introduzione a Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. La Sicilia*, a cura di M.Aymard e G.Giarrizzo, Torino 1987, pp.XIX-LVII, ora in Idem, *Mezzogiorno senza meridionalismo*, Venezia 1992, in partic. pp.4-10. Su questa linea cfr. ad esempio i saggi contenuti in D.Ligresti (a cura), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Catania, 1990, e in F.Benigno – C.Torrisi (a cura), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Caltanissetta 1995.

Si spiega allora perché mi sia parsa opportuna una delimitazione del tema relativo alla realtà urbana nell'età di Federico III che verifichi innanzitutto funzioni e ruolo delle città nell'ambito della generale riconfigurazione dello spazio politico regionale: le città nel primo quarantennio del Trecento come scenari privilegiati di una complessa transizione che cambia le istituzioni regionali e gli assetti di potere, nonché la fisionomia stessa dei ceti dirigenti. Il mio tentativo sarà quello, più in particolare, di descrivere sommariamente, proponendo anche qualche elemento di riflessione, l'intreccio su scala locale fra mutamento istituzionale e variazione delle identità politiche dei gruppi dirigenti⁸.

Una breve premessa sui caratteri fondamentali della demografia e delle strutture insediative dell'isola indica già alcuni elementi preziosi di riflessione, evitando inoltre di attribuire ipocritamente alle gravi lacune documentarie – per altro indubbie – la scelta di concentrare l'attenzione sulle città demaniali, trascurando del tutto quelle baronali.

Nell'ambito degli studi recenti sul popolamento dell'isola nel basso medioevo sono emerse due tendenze. Da un lato è stata avvalorata la crisi precoce – evidente già a metà Duecento – dell'insediamento sparso, con la speculare accentuazione del peso demografico di una rete urbana molto fitta⁹. Dall'altro è stata respinta la prospettiva della continuità secolare di una condizione di sottopopolazione insensibile agli shock di metà Trecento¹⁰. Anche se le misurazioni demografiche relative alla seconda metà del Duecento e al Trecento rimangono controverse, l'accostamento, convincente, della dinamica di lungo periodo siciliana a quella di gran parte dell'Europa coeva mostra come tra la fine del XIII secolo e i primi decenni del XIV, cioè al punto più alto del trend demografico ascendente, il tasso di urbanizzazione possa essere stimato superiore, anche largamente, al 30%, collocandosi così fra i più alti d'Europa¹¹; come la rete delle città comprenda forse dieci centri con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti; e come, infine, fra queste, accanto ad una, Trapani, che si aggira sui 15.000 abitanti, si affermino due vere e proprie metropoli di rango europeo: Palermo, la cui popolazione si aggira fra le 40 e le 50.000 unità, e Messina, i cui abitanti sono stimabili fra 30 e 40.000, si collocano in alto fra le città più popolate d'Italia¹² – le più grandi a sud della Toscana¹³. Ora, mi preme sottolineare come questa ricostruzione riveli un altro dato strutturale accanto a quello dell'elevato tasso di urbanizzazione: e cioè il fatto che questa rete urbana è esclusivamente demaniale e che questo carattere istituzionale di demanialità resiste durante tutto il XIV secolo: fra le venti città maggiori a fine Duecento forse

⁸ L'analisi che propongo, in parte fondata su ricerche condotte in parallelo su oggetti tematicamente contigui, in parte coincidente con il primo sviluppo di alcune ipotesi di lavoro, poggiano su una documentazione assai disomogenea: il caso palermitano risulterà quello più ricorrente, grazie, oltre a un certa continuità di attenzione storiografica, soprattutto alla sopravvivenza fortunata, e unica in Sicilia, di alcuni registri della cancelleria dell'*universitas* risalenti all'età di Federico III, tutte pubblicati, a cura di editori diversi, nella serie degli *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*: 1 (1274-1321), a cura di F.Pollaci Nuccio e D.Gnoffo, Palermo 1982 (rist. anast. de *Gli Atti della città di Palermo dal 1311 al 1410*, I, Palermo 1892); 3 (1321-1326), a cura di L.Citarda, Palermo 1984; 4 (1327-1328), a cura di M.R. Lo Forte Scirpo, Palermo 1985; 5 (1328-1333), a cura di P.Corrao, Palermo 1986; 6 (1321-22 e 1335-36), a cura di L.Sciascia, Palermo 1987; 8 (1348-49 e 1350), a cura di C.Bilello e A.Massa, Palermo 1993 (d'ora in poi *Acta*, seguito dal numero di volume).

⁹ Cfr. M.Aymard – H. Bress, *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna.110-1800*, in "Quaderni storici", 1976, pp.945-976; H.Bress, *L'habitat médiéval en Sicile (1100-1450)*, in *Atti del colloquio internazionale di archeologia medievale, Palermo-Erice, 20-22 settembre 1974*, Palermo 1976, I, pp.186-197.

¹⁰ L'idea della stabilità demografica è stata elaborata da C.Trasselli tra gli anni '50 e '60 (*Ricerche su la popolazione di Sicilia nel secolo XV*, in "Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo", IV s., XV(1954-55), pp.213-271, e *Sulla popolazione di Palermo nei secoli XIII-XV*, in "Economia e Storia", XI(1964), pp. 329-344) e sviluppata sistematicamente da H.Bress, *Un monde cit.*, I, pp.59-77. L'altra prospettiva, già percepibile in I.Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978, pp.235-251, è stata delineata organicamente da S.R.Epstein, *Potere cit.*, pp.35-69.

¹¹ *Ibidem*, p.67. Ad esempio la realtà coeva del regno continentale angioino presenta un tasso di urbanizzazione del 6/7%, v. G.Delille, *Demografia*, in *Storia del Mezzogiorno*, VII/1, Napoli 1991, p.24.

¹² S.R.Epstein, *Potere cit.*, p.50.

¹³ Proprio per una comparazione la Toscana cfr. *Idem*, *Cities cit.*, p.27.

solo due, nel corso del secolo successivo, diventeranno di appartenenza baronale¹⁴. Secondo i calcoli di Bresc¹⁵ la quota di popolazione sottoposta a dominio signorile alla fine del Duecento rappresenta circa il 9% del totale. È evidente che questo dato mutò nel corso del XIV secolo crescendo gradualmente, ma non tanto da incrinare, in termini di distribuzione della popolazione, il primato delle città demaniali; inoltre la giurisdizione signorile rimase sempre circoscritta nell'ambito dei centri medio-piccoli; sicché alla fine degli anni '70, ancora secondo Bresc, in un momento eccezionale di crisi della monarchia, e al punto più alto della fortuna politica delle grandi famiglie baronali, l'insieme dei fuochi sottoposti al governo signorile arriverebbe al 40% circa. Se queste cifre sono all'incirca attendibili, siamo in grado di percepire due caratteristiche strutturali dell'impianto demico siciliano nel primo Trecento: da un lato la concentrazione, più elevata che altrove, della popolazione in centri abitati medio-grandi e l'esistenza di più comunità che superano la soglia della grande città metropolitana; dall'altra la schiacciante prevalenza, in termini di distribuzione della popolazione, dei centri demaniali sulle comunità soggette a dominio baronale o ecclesiastico. Questo complesso di fattori istituisce evidentemente un contesto assai condizionante delle dinamiche sociali e istituzionali che passiamo a considerare.

2. La transizione aragonese: un mutamento istituzionale

Il tema fondamentale della transizione, cioè di un mutamento dell'assetto complessivo delle istituzioni regionali verso esiti che, almeno in parte, sono destinati a durare ben al di là del regno di Federico III, può tradursi in una questione appena più circoscritta: cioè nell'identificazione di tale transizione con un processo di decentramento di poteri e di funzioni amministrative. È opportuno però parlare di decentramento in termini relativi, badando cioè a non fare della nostra ignoranza sull'età sveva e angioina il presupposto di un'immagine arbitraria della Sicilia prima del 1282 o del 1296 nella quale le dinamiche politiche locali hanno *a priori* un ruolo trascurabile; un'immagine fondata su una causalità rigida, secondo cui la svolta del Vespro *determinerebbe* l'avvio di quel processo di decentramento insieme con l'apertura di uno scenario nel quale per la prima volta le città e le comunità locali assumerebbero un ruolo significativo. Certo: come vedremo meglio, l'irrobustimento della rete politico-istituzionale locale, e cittadina in particolare, fu un processo reale che caratterizzò fortemente la stagione di Federico III; ma esso rischia sempre di assumere un significato generico, di risolversi cioè nell'immagine ambigua di un decentramento come delega o diffusione all'alto di poteri e di funzioni da parte di una corona infiacchita e in debito di legittimazione. Per evitare di riprodurre questo vecchio stereotipo dobbiamo percorrere un'analisi che rispetti almeno tre condizioni.

1. Occorre innanzitutto tenere conto di un fondamentale impedimento di carattere documentario: le carte prodotte dagli uffici delle amministrazioni cittadine cominciano ad apparire solo a partire dai primi anni del Trecento, ma con qualche regolarità unicamente a Palermo. È superfluo sottolineare il condizionamento pesante che questa strutturazione delle fonti esercita sulla percezione storiografica. Vale la pena di riflettere brevemente sui possibili rischi di distorsione. È scontato che le cause di questa lacuna documentaria non hanno un unico segno: ci sono state certamente sfortunate vicende di trasmissione e in alcuni casi, come a Messina, il naufragio di interi patrimoni documentari; tuttavia una cesura così netta e così generale, per cui non esistono nuclei documentari organici prodotti dagli uffici amministrativi locali che risalcano a un'età antecedente quella aragonese, non può considerarsi casuale, e deve avere altre spiegazioni che rinviano al mutamento del tessuto istituzionale. Possiamo richiamare subito l'attenzione su una circostanza che aiuta a cogliere il carattere non casuale di tale discontinuità: il fatto cioè che l'emergenza di serie documentarie prodotte direttamente dal funzionamento degli uffici locali è

¹⁴ Le città sono Palermo, Messina, Trapani, Corleone, Terranova, Randazzo, Marsala, Mazara, Castronovo, Salemi, Piazza, Catania, Noto, Nicosia, Siracusa, Agrigento, Caltagirone, Sciacca, Polizzi, Lentini, v. S.R.Epstein *Potere* cit., p.66; di queste diventeranno stabilmente baronali, nel corso del Trecento, solo Terranova (concessa nel 1369 a Manfredi Chiaromonte: v. G.L.Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, a cura di G.Stalteri Ragusa, I, Palermo 1993, pp.208 sg.) e Castronovo (tenuta dai Doria già agli inizi del secolo (V.D'Alessandro, *Politica* cit, p.89, n.77)

¹⁵ H.Bresc, *Un monde* cit., II, pp. 798 sg.

cronologicamente parallela a un processo sul quale non mi soffermerò qui ma che segnala la medesima tendenza: quello della scritturazione, seguito spesso dalla solenne approvazione da parte della corona, delle consuetudini, corpi di regole per lo più di diritto privato, i cui nuclei centrali appaiono operanti, nella pratica contrattuale, da almeno un secolo, e che tuttavia ricevono una formale legittimazione solo nei primi decenni del XIV secolo¹⁶.

2. D'altra parte proprio le modalità apparentemente regolari della configurazione di questa tipologia documentaria suggeriscono grande cautela: non è detto che tale discontinuità sia il riflesso meccanico del mutamento istituzionale e della sua cronologia. Questo mutamento repentino di panorama documentario va trattato cioè come sintomo, e non l'unico, di un fenomeno assai più complesso, in modo da distinguere con maggiore accuratezza i fili che legano questa nuova stagione al recente passato svevo-angioino, spesso rimossi nella valorizzazione della cesura imposta dal Vespro, e da scongiurare così il rischio della rappresentazione grossolana di un avvicendamento radicale e poco verosimile di equilibri politico-istituzionali. L'obiettivo è dunque mettere a fuoco tale discontinuità, senza ridurla alle vicende della tradizione documentaria, con la consapevolezza che i processi istituzionali sono, nella loro vischiosità, proprio quelli che aiutano a giudicare e a definire con più precisione gli effetti profondi delle grandi cesure politiche: in altre parole sono proprio i processi istituzionali a delimitare un terreno particolarmente utile per la misurazione della reale portata delle cesure politiche.

3. Infine, occorre non dimenticare che una efficace individuazione degli ambiti istituzionali cittadini è fondata sulla possibilità di cogliere la concomitanza e l'interazione – secondo quanto si accennava all'inizio – fra questi processi di innovazione a livello locale e una complessiva stagione di trasformazione dell'intero spazio politico regionale, certamente imposta dalle conseguenze dirompenti del Vespro e dalla nascita di un regno indipendente. I mutamenti dell'assetto istituzionale in ambito cittadino sono cioè un aspetto, per quanto significativo, di un processo di respiro regionale, fuori del quale essi non sarebbero comprensibili, che investe l'intera articolazione dell'amministrazione regia della giustizia e della fiscalità, e in particolare lo spazio degli uffici periferici. Vedremo meglio fra poco come il rinnovamento di tale geografia amministrativa consistesse nell'abbandono di un modello svevo che prevedeva, al di sotto dei massimi uffici centrali, un doppio livello di gestione del demanio, curata sempre da ufficiali di nomina regia: un livello locale, affidato ai baiuli e ai giudici, e un livello sovralocale, organizzato per distretti provinciali, affidato ai giustizieri e ai capitani, ai camerari e ai secreti. Se una cifra unitaria può rinvenirsi nelle complesse vicende che portano al superamento di questo equilibrio istituzionale, che affondava le sue radici in età normanna, essa consisterà nella graduale cancellazione di questo livello sovralocale di governo, e nella concentrazione su scala locale – e innanzitutto cittadina – degli spazi d'azione di tutti gli ufficiali che provengono dallo scenario istituzionale fredericiano e che hanno in cura la gestione della giustizia e della fiscalità¹⁷.

Sulla base di tali coordinate, il mio obiettivo, come ho già accennato, è quello di suggerire alcuni elementi di riflessione intorno all'interazione fra due processi, che distingo solo per comodità analitica, ma che compongono un contesto fortemente coerente. Da una parte ci occuperemo della sperimentazione di un nuovo equilibrio politico-istituzionale: una sperimentazione che, nella prima metà del secolo – e probabilmente anche nella seconda, documentata in modo assai più

¹⁶ Sul senso del processo di formalizzazione delle consuetudini locali all'interno della dinamica istituzionale in questione rinvio a E.I.Mineo, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia fra XIII e XIV secolo*, in corso di stampa in Atti del Convegno su "Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV" (Pisa, 12-15 dicembre 1994). Una recente introduzione al tema delle consuetudini, con ricca bibliografia, in A.Romano, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana, Prefazione* alla ristampa anastatica (Messina 1994) della vecchia, ma ancora fondamentale, opera di V.La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900 (per i rinvii bibliografici v. in particolare le note 62 e 63 della *Prefazione* di Romano).

¹⁷ Sulla geografia amministrativa sveva mi limito a rinviare a J.M.Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*, *Atti delle seste giornate normanno-sveve (17-20 ottobre 1983)*, Bari 1985, pp. 71-121. In particolare sullo spazio siciliano nella stessa epoca e sulle sue trasformazioni in età aragonese cfr. , pp. P.Corrao - V.D'Alessandro, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, pp.395-444, e soprattutto pp.411-425.

discontinuo¹⁸ – tocca tutti gli aspetti dell'organizzazione del governo locale: dalle forme della gerarchia amministrativa alle procedure elettorali e ai criteri di selezione del personale politico. Dall'altra seguiremo, molto brevemente, una vicenda di trasformazione dei quadri dirigenti che non è solo la proiezione sulla scena politica di un nuovo ceto di potere, ma è anche la ricerca di una diversa fisionomia identitaria nella costruzione e nella legittimazione della preminenza.

Osserviamo dapprima che forma ha la rafforzata collocazione delle *universitates* nell'ordinamento del regno, guardando soprattutto alla fase matura del regno di Federico III, quando esse esibiscono una fisionomia sufficientemente delineata, accanto al complesso dell'insieme degli uffici amministrativi centrali, e alla sfera composta dai titolari di giurisdizioni locali signorili (baronali ed ecclesiastiche). Il rafforzamento politico delle città, voluto da Federico III con l'obiettivo, è stato detto¹⁹, di consolidare un canale di consenso a sostegno della corona, si traduce in una diversa organizzazione degli apparati dell'amministrazione locale demaniale, vale a dire nell'accrescimento dei margini di autogoverno delle comunità: un processo, che non era cominciato con il Vespro, che tendeva al trasferimento ai ceti eminenti locali di una parte delle responsabilità relative alla selezione del personale amministrativo della comunità.

Apriamo dunque l'analisi vera e propria descrivendo nelle sue linee generali, e senza dimenticare di muoverci sopra un terreno ancora poco noto, la fisionomia delle amministrazioni locali e le principali trasformazioni da cui furono interessate.

Cominciamo con le cariche direttamente importate dall'ordinamento svevo. Soggetti protagonisti sono il baiulo e un certo numero di *iudices* come componenti di un collegio che *lato sensu* amministra la città come spazio del demanio regio²⁰. Questa curia baiulare esibisce nella prima età aragonese tratti significativi di continuità con il passato svevo e angioino, in ordine tanto alla sua composizione quanto alle sue funzioni. Per quanto riguarda la composizione, essa rimane quella fissata da Federico II in una norma del *Liber Augustalis* (la I,79) e cioè non più di tre giudici in tutte le comunità, tranne Messina alla quale una successiva costituzione (la I, 95) assegna cinque giudici²¹. Queste dimensioni rimangono invariate in età aragonese, eccettuata Palermo la cui curia baiulare si allarga e comprende, non sappiamo da quando ma certamente già a fine Duecento, sei giudici²². Rispetto alle funzioni, si tratta certo, innanzitutto, dell'amministrazione della giustizia

¹⁸ Solo due esempi. La cancelleria dell'*Universitas* palermitana presenta una lacuna fra il 1351 e il 1391; mentre le serie degli uffici centrali di registrazione, Cancelleria e Protonotaro (in *Archivio di Stato di Palermo*, d'ora in poi ASP) si interrompe fra il 1377 e il 1392.

¹⁹ Da ultimo da S.R.Epstein, *Potere* cit., 347.

²⁰ Sui baiuli svevi cfr. J.-M. Martin, *L'organisation* cit., pp. 97-102, che mostra come, dopo il 1230, la fisionomia dell'ufficio muti fisionomia: da una sorta di appaltatore della gestione delle risorse connesse alla *baiulatio* demaniale a ufficiale demaniale vero e proprio con preminenti compiti giurisdizionali; cfr. anche Idem, *Le città demaniali*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P.Toubert e A.Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp.179-195.

²¹ Sul problema specifico della composizione della curia straticoziale di Messina in età sveva, cfr. C.A.Garufi, *Su la Curia Straticoziale di Messina*, in "Archivio Storico Messinese", V(1904), pp. 31-43. Le dimensioni della curia messinese sono documentabili ad esempio per il 1245-46 e il 1249-50, v. D.Ciccarelli, *Il Tabulario di S.Maria di Malfino*. Vol. I (1093-1302), Messina 1986, p.36 e L.R. Ménager, *Les Actes latins de S.Maria de Messina (1103-1250)*, Palermo 1963, pp.173, 184.

²² In età aragonese il numero dei giudici di Messina e Palermo è oggetto di specifici interventi regi. Con il provvedimento relativo a Messina (in C.Giardina (a cura), *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937, p.71) Giacomo II ribadisce, nel 1285, la composizione di cinque membri, definendo una significativa articolazione: ossia la distinzione fra tre giudici *legiste* (cioè giurisperiti) e due *idiote*. La norma più tarda di Federico III relativa a Palermo, del 1316 (in M.De Vio, *Felicit et fidelissimae urbis panormitanae privilegia*, Panormi 1706 (d'ora in poi, De Vio, *Privilegia*), pp.66 sg.), si adatta al modello messinese e conferma un mutamento nella composizione della curia palermitana: da tre a sei giudici, dei quali – prescrive il privilegio del 1316 - due debbano essere *iurisperiti vel legiste*. L'eccezione di Palermo è effetto probabilmente della rafforzata rappresentanza del maggiore quartiere della città, il Cassero, che esprime due giudici. La documentazione conferma i termini della normazione. Per quanto riguarda Messina v., per la piena età aragonese, D.Ciccarelli, *Il Tabulario* vol. I cit., pp.294, 304, 308. Per Palermo, indizi della curia di tre giudici negli anni '60 e '70 del Duecento in C.A. Garufi, *Il Comune di Palermo e il suo archivio nei secoli XIII-XV*, Palermo 1901, pp.13-15; per l'età aragonese si vedano gli elenchi più antichi degli ufficiali eletti (che riportano solo i giudici) relativi al 1307-08 (in ASP, notaio Bartolomeo de Citella, in *Miscellanea archivistica, Manoscritti*, II, 127 c, f.1r) e al 1311-12 (in *Acta* 1, p.1). Per quanto riguarda le città minori il registro di Pietro III del 1282-83 conferma la regolarità del collegio a tre: *De rebus Regni Siciliae. Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona*, Palermo 1882 (rist. anast.,

civile e della pubblicità degli atti pubblici, ma si tratta, più in generale, di compiti che rientrano nell'ambito largo e scarsamente definito del governo della comunità²³, compiti che segnalano un preciso primato dell'ufficio all'interno dell'amministrazione locale. Le trasformazioni che investono la curia baiulare si capiscono tuttavia solo se collegate al processo complessivo di ridefinizione degli spazi istituzionali regionali a cui abbiamo prima accennato, e che assume concretezza nella prima età aragonese. Questo processo segna l'esaurimento di un sistema di governo di tutta la 'periferia' demaniale, che, sia pure con molte variazioni, aveva caratterizzato l'intera stagione sveva – un sistema affidato unicamente a ufficiali regi, provinciali (giustizieri, camerari e secreti) e locali (baiuli e giudici); e conduce a un equilibrio diverso nel quale la presenza degli ufficiali provinciali in quanto tali si ridimensiona gradualmente fino a scomparire, e nel quale l'amministrazione della giustizia e delle risorse fiscali tende specularmente a decentrarsi e ad articolarsi in due distinte dimensioni, entrambe facenti capo alle città: da una parte gli ufficiali che rimangono di nomina regia, e cioè i giustizieri (o, sempre più spesso, capitani) ai quali viene delegata, in linea di massima, la giurisdizione criminale, e i secreti, titolari della gestione della fiscalità indiretta; dall'altra gli ufficiali che adesso risultano eletti dalla comunità, i baiuli e i giudici. Nella nuova realtà aragonese si infittisce e si complica cioè la rete distrettuale dei giustizieri-capitani e dei secreti, che finirà, lungo il Trecento, per diventare una rete di distretti cittadini²⁴. Nelle città, pertanto, a fianco degli ufficiali della curia baiulare, e degli altri membri di *universitates* che si vanno costruendo come specifici spazi istituzionali, agiscono queste altre figure, di fatto ufficiali cittadini anch'essi, ma che continuano a essere nominati dalla curia centrale e che non fanno parte dell'*universitas*: un'esclusione che emerge chiaramente dalla documentazione, e che giustifica la loro rimozione dal nostro ambito di ricognizione, ma a cui non corrisponde una linea di demarcazione certissima, almeno nella prima età aragonese, tra la sfera della loro iniziativa e quella degli ufficiali cittadini in senso stretto²⁵.

Il passaggio del baiulo, ossia la figura che sta a capo dell'intera amministrazione cittadina e che la rappresenta, e dei giudici dal novero dei funzionari di nomina regia a quello degli ufficiali elettivi è solo in parte un'autentica innovazione della prima età aragonese: se in età sveva è del tutto verosimile una configurazione di questi soggetti come ufficiali regi, creati mediante una

Palermo 1982), pp.96 (Taormina), 97 (Cerami), 118 (Noto), 127 (Siracusa), 151 (Polizzi, S.Fratello, Caltavuturo), 180 (Eraclea) ecc.; così pure altri esempi di poco successivi relativi a Sciacca (1288) e a Siracusa (1290), in G.La Mantia, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia*, I, Palermo 1917 (rist. an. 1990), pp.395, 520-523. Infine una documentazione più tarda conferma l'assoluta regolarità di questa composizione: si tratta degli ordini regi relativi alle elezioni degli ufficiali delle comunità tra il 1355 e il 1357: essi riguardano, ad esempio, Caltagirone, Taormina, Sciacca, Castiglione, Francavilla, Randazzo, Paternò, Polizzi, Agira, Caltavuturo (v. G.Cosentino, *Codice diplomatico di Federico III di Aragona re di Sicilia*, Palermo 1886-1907, pp.10, 100 sg., 236-239, 243, 388, 395, 402).

²³ A partire dal fatto che baiulo e giudici sono normalmente i destinatari degli ordini regi indirizzati a una città, come mostra qualche significativo esempio messinese di età angioina, *I Registri della Cancelleria Angioina* (d'ora in poi RCA), IV, Napoli 1967, p.167 (documento del luglio 1270, indirizzato "stratigoto, iudicibus, ceterisque officialibus in Messana constitutis"); VI, Napoli 1970 pp 149, 193, 330. Ordini e comunicazioni regi che non hanno per oggetto problemi di giustizia sono indirizzati al baiulo e ai giudici di numerose città nel 1282-83 (*De Rebus* cit., *passim*, e, in particolare, pp.296-99, 459 sg.), e ancora a quelli di Sciacca nel 1288, di Siracusa nel 1290 (v.nota precedente), di Lentini nel 1292 (G.La Mantia, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* (1291-1292), vol. II a cura di A.De Stefano e F.Giunta, Palermo 1956, p.81). Il caso più emblematico riguarda ancora Messina, dove nel 1289 l'*universitas* "congregata in unum in consueto loco civitatis eiusdem", decide di nominare dei *sindici* da inviare al re; l'atto ufficiale che ne segue vede la sottoscrizione dello stratigoto e di quattro dei cinque giudici di quell'anno (il quinto fa parte dell'ambasceria): si tratta di un atto amministrativo vero e proprio in cui la presenza dei componenti della curia straticoziale è distinta da quella degli altri testimoni, G.La Mantia, *Codice diplomatico*, I cit., pp.441-443.

²⁴ Per le tappe di questo processo, che si accelera nell'età di Federico III, cfr. P.Corrao - V.D'Alessandro, *Geografia amministrativa* cit., pp.417-421.

²⁵ Mario Caravale ha parlato proprio di un regime diarchico che si consolida tanto nel regno angioino del Mezzogiorno quanto in quello aragonese siciliano, per cui nelle città vige una doppia giurisdizione "una spettante al rappresentante del re, l'altra ai rappresentanti dell'*Universitas*"; non vale attribuire schematicamente alla prima la competenza in ambito penale, alla seconda in ambito civile: "La linea di demarcazione tra le due sfere di competenza finiva per essere affidata alla prassi, alla consuetudine più che agli accordi scritti": M.Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983*, a cura di A. Mattone e M.Tangheroni, Cagliari 1986, p.199.

designazione della curia centrale, a conferma, in questo ambito, dell'efficacia del dettato normativo fredericiano²⁶, le fonti relative al quindicennio angioino segnalano che il contesto sta cambiando e in particolare che fra gli anni '60 e '70 l'elettività dei giudici è diventata un'opportunità concreta, ancorché raggiunta dalle città in tempi non coincidenti²⁷; successivamente gli anni del Vespro²⁸ mostrano come ormai definitivamente acquisito il mutamento in questione, seppure con l'eccezione della figura centrale del baiulo. Ma anche l'ufficio maggiore viene ben presto assorbito nel novero degli ufficiali elettivi; accade anzi, in alcune delle città maggiori, che il prestigio del baiulo come capo dell'*Universitas* induca l'adozione di una denominazione più solenne: segno, fra i primi, dell'emergenza di forme di celebrazione dell'identità cittadina²⁹.

Accanto alla curia baiulare, antico spazio istituzionale che mantiene il proprio primato, nei primi anni del Trecento emerge il ruolo di un ufficio di origine più recente, la curia dei giurati, che proprio nella prima età aragonese diviene parte integrante dell'amministrazione locale³⁰. In realtà non si tratta di una magistratura del tutto nuova: ufficiali *iurati* o *maestri giurati* compaiono con caratteristiche variabili qua e là in Sicilia e in Italia meridionale almeno a partire dalla fine dell'età sveva³¹; sicché ciò a cui assistiamo in questi anni, fra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, è l'avanzamento di una dinamica di istituzionalizzazione che in età sveva doveva essere già iniziata e che negli anni del Vespro è in pieno svolgimento. Negli anni Dieci del Trecento la magistratura

²⁶ V. G.Paolucci, *Il parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo nel regno di Sicilia*, in "Atti dell'Accademia di Sc.Lett.e Arti di Palermo", s.III., IV(1896), pp.3-25; Idem, *Pretese elezioni di giudici al tempo di Federico II di Svevia*, in "Archivio Storico Siciliano" (d'ora in poi ASS), n.s., XXVII(1902), pp.321-335. Cfr. tuttavia il diverso avviso di M.Caravale, *La legislazione cit.*, p.197 e Idem, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 423, che suggerisce la possibilità di momenti di partecipazione delle comunità al processo di designazione già in età sveva.

²⁷ Nel 1267 la nomina dei giudici è nel Val Demone sempre frutto di un'*ordinacio* regia, se Manfredi de Napoli vicegiustiziere di Val Demone e Milazzo ordina "ut in singulis terris et locis vallis Demine et Melacii in quibus iudices pro anni presenti presenti nondum fuerunt creati, iudices creare pro parte Curie deberemus" (v. G.C. Sciacca, *Patti e l'amministrazione del Comune nel Medioevo*, Palermo 1907, pp.240 sg.). Tuttavia già un documento del 1269 relativo a Messina indica che la selezione per via elettorale dei componenti della curia straticoziale viene sperimentata ben prima del 1282. In quell'anno Carlo I, rivolgendosi "universis hominibus Messane" stabilisce che i giudici e i notarii actorum che collaborano con essi devono intendersi, come sempre è stato in passato, *annales*, e inoltre che, "singulis annis electi per vos", vengano successivamente nominati (*approbati*) dal Vicario per l'isola. Con l'occasione il re ribadisce che "per straticotum et iudices vestros, remotis omnis aliis, iustitia universis et singulis ministretur", in RCA, VII, Napoli 1970, pp.272 sg. Si osservi che il tratto consuetudinario del meccanismo istituzionale si limita alla durata della carica; evidentemente l'elettività della curia straticoziale è, in quell'anno, un dato più o meno recente. Nel 1270 infatti baiulo e giudici sono, a Palermo, ancora di nomina regia, come testimonia un privilegio di Carlo I che ribadisce l'elettività "prout hactenus extitit consuetum" dei soli "minores officiales"; per gli ufficiali maggiori, non nominati, viene conservato evidentemente il regime ordinario (il privilegio si legge in V.La Mantia, *Antiche consuetudini cit.*, pp.244 sg. e in RCA, V, Napoli 1953, pp.138 sg.). Anche alla luce di quest'ultimo testo il documento messinese del 1269 presenta qualche problema di affidabilità; esso merita di essere valutato con attenzione perché si accorda con informazioni più sicure, di pochi anni successive, che hanno un carattere più generale. È importante soprattutto un documento del 1277 (R.Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, pp.60-62) indirizzato a tutti i giustizieri del regno e al Vicario di Sicilia con cui Carlo I prescrive l'eleggibilità dei giudici per le terre demaniali e quella dei giurati per le terre baronali, una distinzione che trova riscontri in testimonianze successive ma che non è destinata a consolidarsi: "... ut universitates terrarum demanii iudices sufficientes ydoneos et fideles et iurisperitos, si poterunt inveniri, in numero consueto, et universitates terrarum ecclesiarum comitum et baronum magistros iuratos bonos, sufficientes, ydoneos et fideles... de communi voto eligant"; cfr. L.Cadier, *L'amministrazione della Sicilia angioina*, S.F Flaccovio, Palermo 1974, pp.38s. (ed.orig. Paris 1891).

²⁸ V. Gli ordini regi relativi all'elezione degli ufficiali locali nel registro di Pietro III (in *De Rebus cit.*, v. supra n.23): essi riguardano normalmente giudici e acatapani, mai i baiuli. Nel 1285 l'elettività dei giudici messinesi è sicura v. C.Giardina (a cura), *Capitoli*, cit, p.71.

²⁹ Per la verità nell'età di Federico III la trasformazione riguarda solo Palermo, il cui baiulo, tra gli anni Dieci e Venti, cambia nome assumendo quello di Pretore, v. *Acta* 1, pp.75, 235. A Catania il baiulo si eleva a *Patricius* più tardi, nel 1345, e a Siracusa il *Senator* compare alla fine del secolo (v. R.Gregorio, *Considerazioni cit.*, II, p.169, n.2 – in L.IV,3). Cfr. H.Bresc, *Un monde cit.*, II, pp. 716, 720. Messina fa caso a sé: qui, fin dall'età normanna governa una speciale figura di ufficiale, lo stratigoto, dotato di funzioni e poteri che non coincidono esattamente con quelli dei baiuli delle altre città: cfr. C.A.Garufi, *Su la Curia cit.*

³⁰ Sulla giurazia v., in generale, R.Gregorio, *Considerazioni cit.*, II, pp.162-167; L.Genuardi, *Il Comune cit.*, pp.183-187.

³¹ Cfr. J.M.Martin., *L'organisation cit.*, p.109. Qualche esempio di età angioina RCA, II, Napoli 1951 p.173 (1269), VII, p.267 (1269), VI, p.190 (1271: *creacio* del maestro giurato di Catania).

sembra regolarmente attiva in molte realtà locali e stabilmente integrata nelle rispettive *universitates*: così, all'inizio della serie degli atti superstiti della cancelleria palermitana, nel 1311-12, i giurati, sebbene non compresi, accanto ai giudici, nel novero degli ufficiali *electi* con cui si apre il registro³², risultano regolarmente presenti nell'amministrazione della città. Allorché si rendono disponibili altri registri sufficientemente integri, a partire da quello relativo all'anno 1320-21, i quadri fondamentali della compagine amministrativa compaiono tutti ad apertura di anno indizionale: baiulo, giudici, giudice alle appellazioni, giurati, tesoriere, maestri di scurta³³. La stessa fonte, attraverso i destinatari delle lettere degli ufficiali palermitani, ci rivela che, negli stessi anni, anche in alcune città minori è stato raggiunto un assetto analogo: in alcuni atti compaiono in tal modo, i giurati di Corleone³⁴, di Termini³⁵, di Mineo³⁶ di Naro³⁷. Dobbiamo immaginare perciò che negli anni Dieci la presenza dei giurati sia regolare ovunque³⁸.

La giurazia rimane dunque un ufficio in parte nuovo, e proprio per questo, a differenza della curia baiulare, subisce nella prima età aragonese, anche dietro precise sollecitazioni esercitata dalla corona, numerosi e non sempre coerenti tentativi di definizione. La documentazione regia del 1282-83 rivela sì la presenza diffusa, anche se non regolare, di maestri giurati tanto nelle città demaniali³⁹ quanto nelle comunità signorili, ma segnala ancora una configurazione dell'ufficio ancora altamente indeterminata⁴⁰. In pochi anni tuttavia il ruolo dei giurati si precisa come magistratura elettiva consentendo a Federico III di emanare nel 1324 un insieme di norme che riflette, anziché anticipare, un ben preciso processo di strutturazione dell'ufficio⁴¹.

Quale sia l'indirizzo lungo cui si muove tale processo e quale sia la genealogia dei giurati avremo modo di esaminare in un secondo momento. Accontentiamoci adesso di osservare la magistratura

³² *Acta* 1, p.1: ma può trattarsi di un dato non probante, relativo alla specifica redazione di questo documento: l'elenco può essere incompleto giacché è costituito dai soli giudici, e omette non solo i giurati ma anche il baiulo e le altre figure minori.

³³ *Ibidem* pp.209 sg. Stessa composizione nel 1322-23 (*Acta* 3, pp.9 sg.), nel 1323-24 (*ibidem*, pp 56 sg.), nel 1327-28 (*Acta* 4, pp.3 sg.). V. anche V.D'Alessandro, *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994, pp.148-151. Quest'ordine è destinato a rimanere sostanzialmente immutato.

³⁴ *Acta* 1, p.17, 12 ottobre 1311; p.77, 30 maggio 1312; p.97, 14 luglio 1312; p.195, 28 giugno 1317.

³⁵ *Ibidem* p.80, 10 giugno 1312; p.144, 25 luglio 1312 (?).

³⁶ *Ibidem* p.98, 14 luglio 1312.

³⁷ *Ibidem* p.169, 12 marzo 1317.

³⁸ A Messina, ad esempio, sicuramente nel 1316, D.Ciccarelli, *Il Tabulario di S.Maria di Malfinò*, Vol. II (1304-1337), Messina 1989, pp.158,162,163.

³⁹ Maestro giurato a Palermo (*De Rebus* cit., p.286; *ibidem*, *appendice*, p.106), a Catania, (*Appendice*, p.145), a Trapani (*Appendice*, p.66), Maestri giurati a Girgenti (*De Rebus* cit., p.518).

⁴⁰ In età angioina emerge il tentativo di fissare, attraverso una certa precisazione normativa del ruolo dei maestri giurati, una linea di demarcazione istituzionale, nell'ambito del governo locale, fra comunità demaniali e comunità signorili (baronali e ecclesiastiche). Nel 1271 un ordine di Carlo I rende esecutiva l'abolizione dei maestri giurati nelle terre demaniali e il passaggio ai baiuli delle loro attribuzioni (RCA, VII, p.103). Nel 1277, come abbiamo già visto (v. *supra* n.27), viene sancita la loro attribuzione, in quanto ufficiali elettivi, alle comunità signorili. Il tentativo è destinato a fallire, ma ha ripercussioni posteriori, ancora nella primissima età aragonese, come mostra il registro del 1282-83. Nonostante la loro presenza certa in alcune città demaniali (v. nota precedente) la linea della corona sembra essere quella di proseguire esattamente l'indirizzo angioino (*De Rebus* cit., pp.66, 180 sg. e *Ibidem*, *Appendice*, p.14). In più di un caso ordina contestualmente l'avvio della procedura elettorale dei giudici nelle città demaniali, e dei giurati in quelle signorili (*Ibidem*, p.155, *Appendice*, p.30). Ancora una eco, in negativo, di tali indirizzi (che non sappiamo che riscontri reali avessero) nel cap.37, del 1286, di Giacomo II che proibisce l'elezione di maestri giurati nelle terre baronali e ecclesiastiche (F.Testa, *Capitula Regni Siciliae*, I, Panormi 1741, p.23). Occorre infine ricordare una testimonianza isolata, il capitolo 45 di Federico III *De officio iuratorum*, del 1296 (*Ibidem*, p.70), che attribuisce ai giurati, sempre ufficiali elettivi, competenze che non sembrano mantenere: vale a dire il sindacato, attraverso la denuncia di eventuali loro abusi, dell'operato di giustizieri, giudici e notari, nonché il controllo dell'ordine pubblico mediante, ancora, la denuncia, ogni due mesi, di tutti i fatti di sangue.

⁴¹ Il 9 marzo 1324 Federico III emana appunto i *capitula iuratorum*, indirizzati a tutte le *civitates* e *terrae* siciliane, v. F.Testa, *Capitula* cit., pp.106-109. Le città recepiscono la normativa regia talora introducendo qualche variazione. Così nel 1330 il re approva specifici capitoli per Palermo, che contengono, in volgare, la medesima materia, v. De Vio, *Privilegia*, pp.110-113; e l'anno seguente una recezione simile, ma che non segue l'iter della petizione, assegna un testo specifico a Messina, v. C.Giardina, *Capitoli* cit. pp.97-102. Fenomeni analoghi possono verificarsi anche fuori delle città maggiori, come a Caltagirone, v.G.Pace, *Il governo dei gentilhomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra Medioevo ed età moderna*, Roma 1996, p.160.

a processo parzialmente concluso, per individuare il campo di funzioni che essa ricopriva già nel primo quindicennio del Trecento. Limitiamoci a constatare allora una parziale sovrapposizione di competenze dei collegi dei giurati con altri nuclei di ufficiali, di origine più lontana – collocabile probabilmente in età normanna – e da sempre elettivi: questi ultimi, che un po' dappertutto vengono chiamati maestri di piazza o acatapani, rimangono presenti nei quadri amministrativi trecenteschi mantenendo competenze che sembrano tradizionalmente concentrarsi negli ambiti dell'annona, del controllo dei mercati, della regolamentazione dirigitica dei mestieri, della prevenzione delle frodi in materia di pesi e di misure⁴². Nel primo Trecento però queste competenze, comprese in un uno spazio ben più ampio di prerogative, risultano trasferite ai giurati, e gli acatapani appaiono assoggettati a questi ultimi; infine, progressivamente, la funzione dei giurati si allarga a comprendere anche la responsabilità principale in materia di amministrazione delle finanze dell'*universitas*, fino a raccogliere il ruolo di principale interlocutore istituzionale della corona: è questo, in sintesi, il contesto delle funzioni svolte dalla curia giuratoria già nei primi decenni del Trecento⁴³.

La mappa istituzionale presenta, accanto ai due collegi, altre figure significative. Ufficiali minori sono diventati da una parte, come abbiamo visto, i maestri di piazza o acatapani, adesso in generale subordinati ai giurati, dall'altra i maestri di scurta, incaricati invece di funzioni di polizia, specie nelle ore notturne. Una altra carica di forte rilievo che nasce adesso, nell'ambito della più complessa articolazione della macchina amministrativa era quella del Tesoriere che nei primi decenni del Trecento, appare, almeno nei centri maggiori, già sufficientemente definita, anche se ancora negli anni Dieci i documenti di Palermo rivelano che il suo carattere elettivo non era ancora precisato⁴⁴. L'istituzionalizzazione procede lungo i decenni successivi, fino alla definizione, alla metà del secolo, di una figura dappertutto regolare ed elettiva⁴⁵. Infine emerge la figura del giudice elettivo delle appellazioni a Messina e a Palermo⁴⁶.

Cosa rimane fuori dell'amministrazione urbana autogestita? Quali compiti rimangono affidati a ufficiali di nomina regia? In realtà nessun comparto è tassativamente e preventivamente sottratto alla possibile competenza dell'amministrazione locale. La delimitazione degli spazi propri delle *universitates* avviene gradualmente; così, ad esempio, nell'ambito della fiscalità, viene di volta in volta aggiornato, alla luce di specifiche esigenze, il confine fra le risorse destinate alle casse centrali e quelle gestite localmente in rapporto a precise capacità impositive delle città⁴⁷. È qui, nella quotidiana determinazione della sfera d'intervento degli ufficiali locali, sufficientemente leggibile solo nella documentazione palermitana, che assume concretezza la formazione delle autonomie cittadine. Per questo rimane troppo vaga e semplificata un'immagine dell'equilibrio costituzionale complessivo che si limite ad assegnare ai rappresentanti della curia centrale – secreti e vicesecreti da una parte, capitani e castellani dall'altra – la gestione delle gabelle regie, cioè del gettito delle

⁴² Cfr. C.A.Garufi, *La giurisdizione annonaria nei secoli XIII e XIV. L'acatapania e le mete*, in ASS, n.s., XXII(1897), pp.128-164 e L.Genuardi, *Il Comune* cit., pp.92-96.

⁴³ Una descrizione esauriente delle funzioni dei giurati alla luce delle norme regie in A.Baviera Albanese, *Studio* cit., pp.XLVIII-LV.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. LVIII sg. Il tesoriere non compare nello scrutinio degli ufficiali del 1311-12, *Acta* 1, p.1; ma è presente in quello del 1320-21, *ibidem*, p.209. Infatti un documento del 1317 sembra confermare che è l'*universitas* (cioè baiulo, giudici e giurati) a nominare queste figure, senza scadenza preventiva ("vos in thesaurarios nostros ... duximus usque ad nostrum beneplacitum statuendos"), *ibidem* p.191. In questo caso, come pure in precedenza (*ibidem*, p.174) e come in un atto più tardo del 1323 (*Acta* 3, p.28), i tesoriere palermitani sono due.

⁴⁵ V. gli ordini regi emanati tra il 1355 e il 1357 sull'elezione degli ufficiali locali in G.Cosentino, *Codice* cit. (v.*supra*, n.22).

⁴⁶ Istituito a Messina nel 1285, con lo stesso privilegio che riformalizza la composizione della curia straticoziale, v. C.Giardina, *Capitoli* cit, pp.71 sg.; a Palermo nel 1312, De Vio, *Privilegia*, p.42 (i capitoli di richiesta da parte dei rappresentanti della città in *Acta* 1, p.92).

⁴⁷ Specialmente significativo un documento del 1328 nel quale l'*universitas* chiede al re che le gabelle cittadine possano essere appaltate l'anno seguente separatamente da quelle regie (*Acta* 4, p.165). Di "totam iurium et cabellarum universitatis" e di "cabelle et iura nostre" si parla in atti del 1326 (*Acta* 3, pp. 113, 163). Destinazione principale, anche se non unica di tali risorse fiscali era la manutenzione delle mura: nel 1329 la nomina dei *rationales* di Palermo avveniva "ratione cabellarum et iurium nostrorum sive ex fabrica menium dicte urbis, aut affaris ac contractibus et negociis nostris quibusvis vel municionibus urbis eiusdem" (*Acta* 5, p.223).

imposte indirette dovute alla corona, e l'amministrazione della giustizia criminale insieme con i compiti di direzione militare⁴⁸.

Il quadro così delineato è naturalmente sommario: una schematizzazione non del tutto infedele, ma solo a patto di intenderla come prima approssimazione a una realtà ancora poco nota, e certamente non così definita come potrebbe apparire alla luce di una descrizione, ordinata e schematica insieme, come quella che abbiamo proposto. Se così è il passo successivo consiste nell'individuazione di alcuni dei passaggi fondamentali del processo che conduce a questo tipo di equilibrio. In che modo si consolida il nuovo assetto istituzionale locale? Quali sono, in concreto, i terreni nei quali si manifesta il mutamento? Quali strutture nascono ex novo, quali cambiano volto e funzione?

Tralasciando, in questa sede, i livelli minori dell'amministrazione, che non si riproducono sempre nelle stesse forme nelle varie realtà e che pure meriterebbero una considerazione diversa⁴⁹, il grado di complicazione, e anche di relativa fluidità, dell'assetto istituzionale locale, in relazione all'incremento dei margini di autogestione, può essere decifrato attraverso l'inquadramento di alcuni dei principali fronti di sperimentazione, i terreni nei quali il mutamento sembra essere, insieme, più veloce e, anche per questo, più visibile.

Una prima considerazione riguarda la natura delle strutture consiliari. Occorre osservare che alla tendenza a precisare i profili istituzionali delle due curie principali non s'accompagna, come notò Adelaide Baviera Albanese⁵⁰, un processo altrettanto deciso di formalizzazione di più larghi ambiti di consultazione e di decisione: spazi consiliari che pure esistevano e operavano. Le vaghe notizie a nostra conoscenza non ci consentono di dire se e come fosse regolato il diritto a partecipare ai consigli, e se la loro convocazione fosse in qualche modo obbligatoria in rapporto a precisi ambiti decisionali. Ciò non toglie che sulla base di alcuni documenti provenienti da Palermo⁵¹, Messina⁵², Corleone⁵³, Caltagirone⁵⁴, e di un importante atto siracusano⁵⁵, anche se di qualche anno posteriore, è possibile ipotizzare che nelle città maggiori doveva essere del tutto consueta, già in questa fase, la pratica di allargare la sfera della deliberazione politico-amministrativa in occasione di scadenze delicate a nuclei ristretti di "probi homines", di anziani, di mercanti, o di altre figure altrettanto indefinite, e soprattutto che le modalità di tale allargamento, sebbene a noi ignote, conoscevano tentativi di regolazione⁵⁶.

⁴⁸ Fra le numerose deroghe al principio che attribuiva queste funzioni alla competenza esclusiva degli uffici regi, centrali o periferici, è la concessione, a Palermo e a Messina, proprio nella prima età aragonese, del privilegio di foro, cfr. B.Pasciuta, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXVI(1993), pp.239-297.

⁴⁹ Diffusi dappertutto sono naturalmente i vari notai impiegati nelle tre curie cittadine – baiulare, giuratoria, capitaniale –; mentre, ad esempio, peculiari della realtà palermitana sono i *racionales* ufficiali addetti al controllo della contabilità: v., ad esempio, un'elezione di una coppia di *racionales* nel 1327, *Acta* 4, pp.24 sg.

⁵⁰ A.Baviera Albanese, *Studio introduttivo* cit., pp.LXI-LXVIII.

⁵¹ A Palermo è affidato ai giurati, "quando vogliono fare consiglio, oi parlamentu de li facti necessari de la città" il compito di convocare genericamente "homini veterani, et mercanti cittadini", che hanno l'obbligo di rispondere all'appello: De Vio, *Privilegia*, p.111. Esempi, nel 1311 e nel 1320, della partecipazione di *probi viri* a processi decisionali dell'*universitas* in *Acta* 1, pp.37, 231.

⁵² Nel settembre 1282, in pieno Vespro, viene adottata una deliberazione "de voluntate, consilio et consensu consilii, iudicum et communis ipsius civitatis Messane (G.La Mantia, *Codice diplomatico* cit. I, p.22). Abbiamo già visto (v.*supra* n.23) l'*universitas* nel 1289 "congregata in unum in consueto loco civitatis eiusdem" (*Ibidem.*, pp.441-443). Un atto pubblico del 1291 (in R. Starrabba, *I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico*, Palermo 1876-1890, pp.142-144) presenta insieme, come soggetti deliberanti, lo stratigoto, i giudici e gli "universi homines civitatis eiusdem" che poi si sottoscrivono in calce. È difficile considerare questi ultimi, in numero di 35, come semplici testimoni: anche se nel testo non si parla esplicitamente di funzioni consiliari, appare del tutto plausibile l'attribuzione da parte di Genuardi di un ruolo di questa natura ai nomi contenuti nella lista, v. L.Genuardi, *Il Comune* cit., p.172.

⁵³ R.Starrabba - L.Tirrito, *Assise e consuetudini della Terra di Corleone*, Palermo 1880, p.124.

⁵⁴ V.G.Pace, *Il governo* cit., p.164: nel 1320 appare appunto "l'universitas in unum more solito congregata in loco ubi pro curie... est solita congregari".

⁵⁵ Il documento, del 1352, fu pubblicato da R.Gregorio, *Considerazioni* cit. II, p.170 s., n.3.

⁵⁶ Fra tutte quelle citate nelle note precedenti, la testimonianza più significativa è senz'altro quella che si riferisce a Siracusa. La sua importanza consiste nel fatto di riferire delle trasformazioni intervenute nella composizione del consiglio, rivelando così il funzionamento di questo spazio decisionale nei decenni precedenti. Il documento ricorda

Più che una nostra difficoltà a percepire l'assetto funzionale dei consigli è dunque più opportuno, nonostante la frammentarietà del bagaglio informativo, sottolineare la maggiore lentezza del processo di formalizzazione di questo livello istituzionale: è indicativo che i pochi indizi a disposizione suggeriscano la forte indeterminatezza dei criteri di partecipazione insieme, non a caso, con l'assenza di interventi normativi – regi o sollecitati dalle città – che rivelino una speciale attenzione in questo senso.

Da qui viene una indiretta conferma del fatto che il cuore della dinamica di consolidamento istituzionale nelle città riguarda essenzialmente il funzionamento delle due curie, baiulare e giuratoria, e, in particolare, sia l'accertamento, non sempre lineare, delle rispettive competenze, sia le modalità di partecipazione, ossia le procedure elettorali. Tali procedure appaiono in questi decenni molto variabili costituendo probabilmente, una volta fissato irreversibilmente il principio stesso dell'elettività degli ufficiali locali, il terreno primario della sperimentazione istituzionale. In particolare la documentazione palermitana degli anni Dieci e Venti del Trecento⁵⁷, mostrando con chiarezza la persistente indeterminatezza del modello elettorale, mette in evidenza l'esistenza di almeno due fattori condizionanti: da un lato il problema dell'individuazione dei titolari dell'elettorato, attivo e passivo; dall'altro il coinvolgimento continuo della corona, o della curia centrale, nel processo di assestamento della macchina amministrativa, delle procedure di selezione degli ufficiali, delle regole elettorali, appunto. Si tratta, come è evidente, di due questioni intrecciate, che non è prudente analizzare separatamente.

Chi ha diritto a eleggere chi? In più di un intervento la corona sembra suggerire un indirizzo: tenere sotto controllo il protagonismo di *barones* e *milites* e delle compagini clientelari a tali soggetti variamente aggregate⁵⁸. Che i provvedimenti regi, a partire da quello di Federico del 1296⁵⁹, mirassero a colpire in blocco l'aristocrazia militare cittadina, provando a escluderla radicalmente dalla vita amministrativa locale, come è stato sostenuto, non risulta credibile. E non solo perché altrove il re non manca di ribadire, in generale, la funzione pubblica dei *milites*⁶⁰; con riguardo alla situazione palermitana, quella lettura presuppone, come vedremo, una conformazione cetuale degli stessi *milites* molto più forte e omogenea di quanto sia possibile presumere, e inoltre, come alcune evidenze documentarie rivelano nettamente, i soggetti che le fonti indicano come con questo termine concorrono senza soluzione di continuità a comporre l'ambito degli amministratori e la società politica locale: il loro pieno coinvolgimento nel governo della città, con l'avallo esplicito della corona, risulta dunque in alcune circostanze del tutto, e in particolare sono quasi sempre *milites* i titolari della carica prestigiosa di baiulo⁶¹.

Si tratta allora, poiché la memoria del capitolo del 1296 permane anche nei decenni successivi, di decifrare meglio la nozione di *miles*, senza ammettere ipotesi che proiettino sul regno di Federico III – e in particolare sui primi due decenni del Trecento – gli sviluppi posteriori, soprattutto quelli

che secondo una “laudabilem observantiam et consuetudine approbatam [...] omnia et singula ipsius universitatis negotia de consilio duodecim proborum una cum iudicibus et iuratis civitatis eiusdem comuniter tractabantur et quicquid eosdem duodecim probos cum dictis officialibus concorditer, vel de maioris aut senioris partis assensu circa negotia supradicta contingebat terminari, debitam obtinebat roboris firmitatem” Successivamente, in un'età di “subrescente malitia”, la città, deviando dall'osservanza della consuetudine, decide di allargare il numero dei consiglieri a oltre trenta, con conseguenze negative circa la funzionalità decisionale: “cum super ipsius universitatis negotiis deliberare volebant, raro aut numquam poterant ad unam sententiam convenire, ex quo damna plurima et diversa incomoda ipsius universitatis reipublicae succedebant”. Sicché un intervento centrale ripristina il numero di dodici consiglieri. Si osservi che la consistenza del consiglio siracusano coincide con quella, standardizzata, dei corpi elettorali di molte città, di cui abbiamo notizia per gli stessi anni (v. *infra* n.67): è del tutto verosimile dunque l'ipotesi di una sovrapposizione dei due spazi di partecipazione politica, consigli e corpi elettorali.

⁵⁷ Analizzata in questo senso da A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo* cit., pp. XXIX-XXXV

⁵⁸ Sulla questione cfr. *ibidem*, pp. XX-XXIX, P. Corrao, *Introduzione a Acta* 5, pp. XXV sg., V. D'Alessandro, *Terra* cit., pp. 133 sg.

⁵⁹ Il più semplice e chiaro di tutti: è il capitolo 57 di Federico, del 1296 (in Testa, *Capitula* cit., p. 75), che suona così: “Mandamus quod barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitates terrarum et locorum anno quolibet”.

⁶⁰ Nel suo capitolo 113 (F. Testa, *Capitula* cit., p. 101) il re parla dei “milites quorum erat officium pro conservanda pace publica et defensione patriae arma portare”; sottolinea la funzione dei *milites* come rappresentanti della volontà del re P. Corrao, *Introduzione* cit., p. XXVI.

⁶¹ Cfr. V. D'Alessandro, *Terra* cit., p. 133, e per gli elenchi degli ufficiali, *ibidem*, pp. 148-151; v. anche *Acta* 6, p. 219.

concentrati negli anni '60-'90, caratterizzati da una marcata debolezza dell'azione della corona: l'obiettivo dell'azione regia doveva essere quello non di contenere l'invasione dei *militēs* cittadini in quanto tali e neppure di ridimensionare l'iniziativa della maggiore aristocrazia signorile, legata alla gestione dei grandi uffici centrali, ma di incoraggiare il processo di caratterizzazione istituzionale degli spazi politici urbani del demanio, sottraendo formalmente questi ultimi all'azione della medesima aristocrazia signorile (laica e ecclesiastica) e di coloro che erano legati alle sue famiglie. Questo tipo di lettura risulta ancor più legittima se guardiamo alle espressioni che avrebbero adoperato i successori di Federico III, Pietro II e Federico IV, per ribadire la sostanza della disposizione: nelle quali è del tutto esplicito il riferimento alla potenza signorile e agli ambiti clientelari ad essa collegati, nonché alla presenza dei soggetti legati all'amministrazione centrale⁶². Gli interventi regi miravano allora a tenere aperto un effettivo canale di partecipazione alla gestione del complesso degli uffici locali, ancora, almeno in parte, in corso di istituzionalizzazione, a strati di società, che includessero o meno uomini che avessero avuto accesso alla cerimonia di conferimento della *militia*, tradizionalmente lontani dalla sfera della gestione politico-amministrativa.

Ci spieghiamo così come mai la minuziosa regolazione delle procedure elettorali predisposta nel 1326 da Federico III per Palermo⁶³ non comprenda la formale esclusione dei *militēs*, nonostante che pochi anni prima il problema portato alla luce nel 1296 fosse stato riproposto energicamente⁶⁴. Ma i capitoli del 1326 sono importanti soprattutto perché, insieme con la conferma di principi ormai consolidati, come il carattere annuale delle cariche e la garanzia che queste rimanessero sempre riservati ai *cives*, fissano, dopo decenni di continui aggiustamenti e revisioni delle regole elettorali, un metodo destinato a durare: vale a dire l'elezione degli ufficiali mediante un sorteggio che riguardava un certo numero di eleggibili di anno in anno designati, a Palermo come nelle maggiori città, sulla base dei quartieri⁶⁵. I capitoli confermano che il ruolo attivo della curia centrale nella configurazione degli assetti delle *universitates*, e delle pratiche elettorali in particolare, non era elemento caratteristico di una fase di transizione, ma fattore costitutivo del nuovo equilibrio istituzionale. Ciò diventa più chiaro se leggiamo tali disposizioni alla luce di una documentazione più tarda, della metà del secolo, proveniente dalla cancelleria centrale, che indica l'avvenuta routinizzazione delle elezioni per sorteggio, il cui andamento, comunità per comunità, appare effettivamente sottoposto alla supervisione della curia centrale⁶⁶. Da entrambi i campi

⁶² L'ordine di Pietro II, del 1339, relativo all'elezione degli ufficiali palermitani, precisa appunto che "nullus vel miles vel burgensis cuiuscumque condicionis et gradus habens robbam a comitibus, militibus vel baronibus habeat aliquod officium in eadem urbe", in De Vio, *Privilegia* cit., p.152. Nel 1356 Federico IV, precisando le modalità che devono essere osservate nell'elezione degli ufficiali di alcune comunità, dichiara che costoro, fra l'altro, devono essere "non milites, non barones, non pheidatarios, non stipendiarios curie nostre, non familiares magnatum, militum vel baronum", in G.Cosentino, *Codice* cit., p.166.

⁶³ De Vio, *Privilegia*, pp. 90-92.

⁶⁴ Si tratta di un ordine del 1321, già pubblicato in De Vio *Privilegia*, p.80, leggibile ora in *Acta* 3, pp.3-4; documento importante perché in esso il re, rivolgendosi aspramente al pretore, ai giudici e ai giurati, e accusandoli di contravvenire ai suoi ordini – giacché "vos ad consilia et negotia universitatis dicte civitatis Panormi milites civitatis eiusdem invitatis, vocatis et consultatis" – rivela chiaramente come i *militēs* partecipassero regolarmente alla vita amministrativa dell'*universitas* escludendo implicitamente l'esistenza di divisioni permanenti in seno alla società politica cittadina.

⁶⁵ Conviene riportare il testo del privilegio, nella parte che qui interessa (v. nota precedente): "Item quod Pretor, Iudices, Notarii actorum, ...Iurati, Magistri platee, Magistri xurterii, ii qui tenent mercum, et Notarii credencerii dohanarum ..., et quarumcumque gabellarum curiae prefatae urbis ..., per nostram celsitudinem ordinandi, ...de cetero non sint exteri, sed sint et esse debeant cives urbis prefate, etiam et annales, qui de cetero facto prius scrutinio per nostram curiam, vel eum cui ipsa curia nostra commiserit, de personis idoneis ad predicta officia concursuris per modum scarfiarum, iuxta ordinacionem ipsius nostre curie... eligantur in predicta tamen urbe... per commissarium nostre curie infra mensem augusti cuiuslibet anni ad hec specialiter transmittendum". L'elezione degli ufficiali a partire dai quartieri non è fissata esplicitamente in questo testo, ma emerge nettamente dalla documentazione palermitana fin dal primo scrutinio disponibile, quello del 1311-12 (*Acta* 1, p.1), e viene riconosciuta formalmente da Pietro II nel 1339 (v. *supra*, n.62).

⁶⁶ Si tratta degli ordini di Federico IV alle città ai quali ci siamo già riferiti (v. *supra* n.22). Nel marzo del 1356, il re predispose il rinnovo, per l'anno successivo, delle cariche di Patti, Cefalù, Mazara, Trapani, Monte S.Giuliano, Marsala, Calatafimi, Licata, Termini, Siracusa, Sciacca e, come abbiamo visto, riassume i passaggi essenziali della procedura elettorale: la curia centrale nomina, in accordo con la norma di Federico III, un suo rappresentante incaricandolo di

documentari emerge inoltre l'immagine di una composizione sostanzialmente ristretta dei corpi elettorali investiti annualmente dell'elezione dei giudici, dei giurati e degli altri ufficiali⁶⁷. Le regole in questione aiuterebbero, si direbbe, la composizione di una società politica di dimensioni assai ristrette, anche se sempre permeabile: un contesto nel quale acquistano senso, ad esempio, gli scarsi indizi che ci mostrano una qualche omogeneità cetuale dei *iudices*, l'unica figura di ufficiale che mantiene, come segno di distinzione, la qualifica anche dopo la conclusione della carica⁶⁸.

Adesso disponiamo degli elementi indispensabili per mettere a fuoco quello che appare come il nodo veramente centrale del mutamento che stiamo provando a descrivere, ossia il problema del rapporto e della convivenza fra curia baiulare e curia dei giurati. Ancora sulla scorta della documentazione palermitana emerge una fondamentale sovrapposizione di competenze fra i due organi, tranne per ciò che concerne la giurisdizione civile, che rimane esclusiva del baiulo e dei suoi giudici. Una sovrapposizione che crea incertezze e conflitti anche aspri⁶⁹, e che talora fa sorgere l'esigenza di sollecitare la corona a richiamare formalmente all'osservanza delle norme relative ai giurati (precise norme regie, appunto), al rispetto cioè delle prerogative di questi ultimi⁷⁰. Una sovrapposizione che determina comunque già nei primi decenni del Trecento l'identificazione dell'*Universitas* come spazio istituzionale unitario che riunisce le due curie elettive e, talora, informali congregazioni consiliari⁷¹.

Perché sul medio periodo, oltre il limite cronologico di questa analisi, l'equilibrio instabile fra i due collegi di governo si rompe e l'antico primato della curia baiulare si rovescia a favore della giurazia (che all'inizio del Quattrocento è senz'altro la principale magistratura cittadina)? La questione, del tutto trascurata dalla storiografia, ovviamente non può essere affrontata ex professo in questa sede. È possibile però fissare alcuni punti di orientamento.

Torniamo dunque alla giurazia. La sporadicità e l'indeterminatezza delle attestazioni nel secondo Duecento, nonché la più tarda definizione della sua fisionomia rispetto alle altre figure che compongono lo scenario istituzionale locale, hanno ovviamente un senso: indicano che la giurazia medesima costituisce l'ambito dell'*universitas* che rappresenta meglio la trasformazione delle strutture di governo cittadine, e la sua direzione. Ma proprio perché non si tratta di un ufficio che nasce ex novo in età aragonese, per cogliere quella direzione occorre individuare quale identità i giurati ereditino dai trascorsi equilibri istituzionali e come la innovino; in altre parole all'interno di quale segmento del mondo istituzionale locale (fra gli anni '60 e '90 del Duecento, per come lo consente la documentazione) sia leggibile la loro genealogia.

Il problema relativo all'origine dei giurati, complicato appunto dalla scarsità di riferimenti relativi alla seconda metà del Duecento, veniva risolto tradizionalmente con il ricorso a congetture

scegliere il corpo elettorale (la cui consistenza nel testo di Federico III non è specificata e che qui è fissata, per tutte le comunità, in 12 uomini); gli elettori formeranno dunque gli *scrutinei* degli eligibili; infine alla presenza degli ufficiali uscenti e di altri *probi homines* si procederà al sorteggio finale, G.Cosentino, *Codice diplomatico* cit., pp.165-168.

⁶⁷ Come abbiamo visto, negli ordini di Federico IV (v.nota precedente) il corpo elettorale è limitato a 12 uomini; si tratta di un dato consolidato come conferma la documentazione palermitana della fine del secolo e dei primi anni del Quattrocento, che dimostra la continuità del meccanismo fissato da Federico III nel 1326, v. A.Tripoli, *Amministrazione cittadina e oligarchia urbana. Palermo nella prima metà del Quattrocento* (Tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, VI ciclo), Palermo 1995, I, pp.16-19.

⁶⁸ V. *infra* p.140 e n.100.

⁶⁹ Ad esempio, v. *Acta* 6, p.10 (1322). Un atto dell'anno precedente rivela che, entro l'*universitas*, si guardava alla formazione di maggioranze e minoranze come pratica regolare, *Acta* 1, p.311.

⁷⁰ Già nel 1316 Federico III, facendo proprio il punto di vista dei giurati, accusa il baiulo e i giudici con queste parole: "baiulationis et iudicatus officiorum limitibus non contenti, ad ea quae ad officium iuratie [...] spectare noscuntur, manus vestras illicite extenditis"; e ordina loro pertanto "cum velimus unumquemque officialium nostrorum fidelium limitibus suis officii contineri [...] quatenus de intromittendo vos de cetero ad ea que ad dictum eorum iuratie officium pertinere noscuntur vos penitus abstinentes, dictos iuratos dictum eorum iuratie officium [...] exercere [...] sine molestia et contradictione qualibet permittatis.

⁷¹ E che può talora comprendere informalmente altri livelli di rappresentanza, come eventuali strutture consiliari, cfr. su questo, e sull'ambiguità del termine *universitas*, A.Baviera Albanese, *Studio introduttivo* cit., pp. LV-LVII, LXI-LXVIII. Sull'emergenza in età angioina e il successivo consolidamento delle *universitates* come soggetti unitari cfr. anche H.Bresc, *Un monde* cit., II, pp.716-719.

che immaginavano la produzione del ruolo per via normativa⁷². Alcuni elementi fanno ritenere invece che, per ciò che concerne le città demaniali, ci sia un filo di continuità che lega i giurati che compaiono nella documentazione dei primi del Trecento agli ufficiali che in precedenza si occupavano di questioni annonarie⁷³. Sappiamo già trattarsi dei cosiddetti acatapani, o maestri di piazza, ufficiali già da lungo tempo elettivi che in età aragonese sopravvivono, anche se collocati in un ruolo subordinato rispetto al nuovo primato dei giurati.

L'ipotesi che collega la nascita della giurazia allo sviluppo della dimensione istituzionale annonaria si fonda su due ordini di elementi. Da un lato emerge chiaramente la convergenza di molte delle funzioni dei giurati con le competenze degli antichi acatapani: circostanza che dà senso a una serie di indizi che mostrano contestualmente – ad esempio in testi peculiari come le consuetudini, palinsesti cioè che racchiudono, sia pure frammentariamente, passati assetti istituzionali⁷⁴ – la presenza degli acatapani e l'assenza dei giurati, indizi tanto più significativi in quanto rivelati da documenti di età angioina o della primissima età aragonese⁷⁵. Per altro verso evidenze di età aragonese fanno luce sul nesso persistente fra giurati e acatapani. Accanto ad altri⁷⁶, il documento cruciale è un atto del 1311, nel quale Federico III aveva comandato ai giurati di Palermo di eleggere gli acatapani “in consueto competenti numero, non tamen ex vobis, sicut hactenus, sed de aliis, melioribus, ditioribus et sufficientioribus hominibus dicte civitatis Panhormi”⁷⁷. In quell'anno dunque la separazione fra giurazia e acatapania non si era ancora assestata: bisogna arrivare agli anni 1330-32 per registrare la cristallizzazione normativa del nuovo assetto, vale a dire il disciplinamento della funzione degli acatapani come ufficiali elettivi minori ben distinti dai giurati ed esecutori degli ordini di questi ultimi; ma, non a caso, la definizione delle funzioni degli uni e degli altri rimane oggetto di un'unica disposizione, nella quale il ruolo degli acatapani appare configurato come strumento a disposizione degli ufficiali maggiori nel governo delle questioni annonarie: controllo dei mercati, fissazione delle mete, approvvigionamento della città⁷⁸. Se spostiamo l'attenzione su comunità più piccole, nelle quali l'urgenza di articolare le funzioni di governo emergeva con le stesse caratteristiche ma più lentamente, troviamo la conferma a questa prospettiva. Ad esempio nel 1382, nell'ambito dei capitoli di Polizzi approvati dal conte Francesco

⁷² E cioè nel 1222, stando a un ordine di Federico II contenuto nella *Chronica priora* di Riccardo di San Germano, (in Idem, *Chronica*, a cura di C.A.Garufi, Bologna 1938, p.104) o al più tardi nel 1231, con l'emanazione cioè, nell'ambito del *Liber Augustalis*, della costituzione I,49. Cfr., R.Gregorio, *Considerazioni* cit., II, pp.59 sg.; C.A.Garufi, *Il Comune* cit., pp.19-21; L.Genuardi, *Il Comune* cit., pp.94-96.

⁷³ Riprendo e sviluppo qui considerazioni già svolte in E.I. Mineo, *Norme cittadine* cit. Ma già C.A.Garufi, *Il Comune* cit., p.25 aveva accennato esplicitamente a un'ipotesi di questa natura.

⁷⁴ Cfr. E.I.Mineo, *Norme cittadine* cit.

⁷⁵ Riferimenti agli acatapani nell'articolo 48 delle consuetudini di Siracusa; nell'articolo 32 di Noto; negli articoli 61, 82, 83 di Palermo: v. V.La Mantia, *Antiche Consuetudini* cit. In precedenza, un documento pattense degli anni '60 del Duecento non dà notizia di giurati e conferma la presenza degli acatapani (G.C.Sciacca, *Patti* cit. p.000). In questo contesto assume particolare rilievo il silenzio di due testi: il primo è un privilegio di Carlo I - v. *supra* n.27 – con il quale il re conferma all'*universitas* di Palermo l'elettività degli ufficiali minori, vale a dire “magistros platee sive catapanos, magistros surterios, aliquem qui teneat mercum ac alios minores officiales”; il secondo è l'articolo 68 delle Consuetudini di Palermo (V.La Mantia, *Antiche Consuetudini* cit., p.204: sui problemi che esso solleva cfr. L.Genuardi, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, in ASS, n.s., XXXI(1906), pp.478-480), importante perché è l'unico – caso eccezionale nell'ambito della produzione consuetudinaria – che si fermi sull'articolazione istituzionale della città; solennemente ribadito che le cariche cittadine debbano essere riservate ai soli *cives*; queste vengono tutte enumerate: “Officiales vero omnes cuiuscumque gradus, puta Iusticiarius “Iusticiarius, Pretor, Iudices, actorum notarii, Magistri platee sive Acatapani, Magistri Xurteri, aliquis qui teneat mercum ac alii minores Officiales”. Medesimo elenco nell'ultimo articolo delle stesse consuetudini, V.La Mantia, *Antiche Consuetudini* cit., p. 222. Si capisce così come mai, ancora nel 1296, nell'ambito del primo nucleo normativo di Federico un capitolo dedicato agli acatapani, l'11 (in F.Testa, *Capitula* cit., p.53), conferma una delle competenze fondamentali dell'ufficio, la cura del sistema delle misure pubbliche, e non accenna alla funzione dei giurati.

⁷⁶ Ad esempio, nel 1320 un atto della corte pretoriana di Palermo affida ai giurati e a gli acatapani di agire contro i possessori di carne e di fissare la meta per la medesima “prout ad eorum spectet officium”, *Acta* 1, p.241.

⁷⁷ De Vio, *Privilegia*, p.40.

⁷⁸ Si tratta dei capitoli palermitani sui giurati (v. *supra* n.41), i quali, emanati il 3 novembre del 1330 sono preceduti, il 14 settembre, da un nutrito gruppo di capitoli specifici relativi all'acatapania (De Vio, *Privilegia*, pp.114-124) e seguiti, il 2 ottobre 1332 (*ibidem* p.137), da un'altra norma che fissa composizione e metodo di elezione dell'ufficio.

Ventimiglia, in quel momento egemone nella regione madonita, ricorrono *iurati* e *accatapani*, ma una distinzione nettissima fra le funzioni degli uni e degli altri non è sempre individuabile⁷⁹.

Appare chiaro, per chiudere sul problema del dualismo fra le due curie maggiori, che la giurazia è un organo di governo della città che si sviluppa, acquisendo gradualmente una propria specifica identità, all'interno di un preciso ambito istituzionale, quello che, tanto per le funzioni originarie che ricopre – in una battuta, il controllo dei mercati e il sostentamento della comunità – quanto per via della sua pregressa natura elettiva, rappresenta meglio il nuovo corso istituzionale delle *universitates*, e il senso della parziale autonomia di queste ultime⁸⁰. Questa sembra essere l'unica spiegazione plausibile del processo grazie al quale un ambito amministrativo locale originariamente “minore” e dotato in partenza sicuramente di ridotto prestigio andò gradualmente occupando il centro della vita politica cittadina, mentre coloro, baiulo e giudici, che provengono dal novero degli ufficiali regi, che detengono il potere di giudicare in nome del sovrano e che proprio per questo occupano, ancora nei decenni che sono oggetto della nostra analisi, un primato indiscusso, si avviano a essere marginalizzati in un ruolo settoriale; di fatto già nel 1324, anno di emanazione dei capitoli che li riguardano, sono i giurati, almeno sulla carta, a essere investiti della responsabilità politica primaria di essere destinatari ed esecutori degli ordini del sovrano, nonché i rappresentanti della comunità nei confronti del sovrano stesso. Alla luce degli sviluppi successivi, del primato, cioè, non più solo formale dei giurati nelle città del primo Quattrocento, è facile, in conclusione, guardare agli ultimi anni del regno di Federico III come a un periodo di avanzata maturazione di tale processo. Le minute disposizioni del re sull'ufficio non esprimono evidentemente un'astratta progettualità degli ambienti della corona, ma si legano, come dimostrano gli specifici atti di recezione visti in precedenza⁸¹, con tendenze interne alle città, orientate appunto a spostare nel corso di tutto il Trecento all'interno della giurazia il baricentro della rafforzata responsabilità politica locale.

3. Solidarietà sociali, identità politiche

Se rinunciamo all'immagine del decentramento come assegnazione di deleghe dall'alto le riforme cui abbiamo accennato sono anche, ma solo in parte, l'oggetto di una serie di interventi della corona; sono forse ancora di più il prodotto di una serie di mutamenti della fisionomia delle sedi decisionali, e dunque delle forme stesse della decisione politica a ogni livello, attraverso i quali i gruppi dirigenti locali, specie quelli delle città maggiori, nell'ambito di un rapporto continuo con la corona, provano a definire il proprio ruolo.

Su alcuni di questi problemi di definizione e di identificazione della soggettività politica dobbiamo adesso fermarci.

Bisogna fissare una premessa fondamentale, recuperando e sviluppando un dato già noto: nelle città siciliane l'organizzazione politica in senso stretto e la formazione della rappresentanza si realizzano interamente a base territoriale: quartieri e contrade. A Palermo, come abbiamo visto, funzioni politiche elementari, come quelle relative alla costruzione della rappresentanza, si realizzano sulla base dei quartieri. Si tratta di una regola già consolidata quando, nel 1339, Pietro II la ribadisce in sede normativa⁸²; non sorprende pertanto che il mancato rispetto delle prerogative dei cinque quartieri in cui si divide la città possa creare seri momenti di tensione politica⁸³. Si può

⁷⁹ E.Mazzarese Fardella, *Il Tabulario Belmonte*, Palermo 1983, pp.109-113. Si osservi che la datazione del documento (già edito da A.Flandina, *Statuti ordinamenti e capitoli della città di Polizzi*, Palermo 1884, pp.259-262) è incerta, e che S.Giambruno, *Il Tabulario del monastero di S.Margherita di Polizzi*, Palermo 1909-1911, pp.153 sg., propone una plausibile anticipazione agli anni '40 del secolo.

⁸⁰ Per un esempio di centralità istituzionale delle funzioni annonarie, a Roma e nel Lazio del XIV secolo, cfr.L.Palermo, *Sviluppo economico e società preindustriali*, Roma 1997, pp.308-319.

⁸¹ V.*supra* n.41.

⁸² Giudici, giurati, ufficiali minori, lo stesso baiulo, fin da quando sono documentati gli scrutini annuali (v.*supra*, n.33) sono eletti appunto normalmente per quartiere; ma è ripartita per quartiere anche la riscossione di alcune imposte, v. *Acta* 1 pp.192 sg. La norma di Pietro II (v.*supra* n. 62) precisa che bisogna avere risieduto nel quartiere da almeno un anno per potere concorrere.

⁸³ Come nel 1336, quando la prospettiva, aperta da un ordine del re, che si interrompesse la rotazione della carica monocratica di pretore, suscita la protesta dell'*universitas*: questa denuncia l'*abusioem incongruam*, dando voce al

forse dire, genericamente, che quartieri e contrade siano i contesti che danno forma visibile all'organizzazione e all'identificazione sociale nell'ambito di un'*universitas*, o, meglio, che specificano più di frequente l'attributo generico, e preliminare, di *civis*. Sulla base di tale premessa, non sorprende che, per quel che sappiamo, i quartieri siano i terreni di formazione di solidarietà fazionarie persistenti che in determinate circostanze possono determinare la lacerazione dell'unità politica della città⁸⁴. Forse meno prevedibile è la sopravvivenza di una dimensione di appartenenza al quartiere che sembra convivere con la più recente identità cittadina. Non è casuale, in questo senso che, a Palermo, resista nel linguaggio di un registro notarile del 1286-87 l'uso, successivamente non più riscontrabile, di identificare talora un soggetto come *civis* di un quartiere⁸⁵; ma più avanti, negli anni Venti del secolo successivo, appare ancora in vita la specificità istituzionale dello spazio della Galka, un'area urbana strutturata attorno al palazzo regio ben distinta dal punto di vista urbanistico e dotata di un proprio baiulo, di propri ufficiali, di una propria autonomia giurisdizionale destinata ovviamente a entrare in conflitto con quella dei magistrati cittadini⁸⁶. Solo nel 1328 l'*universitas* palermitana riesce, attraverso una intensa azione petitoria nei confronti della corona⁸⁷, ad assimilare l'autonomia della Galka: l'argomento finale del principale atto di richiesta, che mirava a estendere a questa zona franca l'autorità delle corti cittadine, rivela quanto articolato fosse il tessuto, non solo urbanistico, ma anche istituzionale, di Palermo alla fine del Duecento, e lascia scorgere nel contempo l'esistenza di una consapevole

risentimento del quartiere a cui, per diritto, sarebbe toccato di esprimere il pretore per l'anno amministrativo che di lì a poco si sarebbe inaugurato: v. *Acta* 6, pp.219, 307.

⁸⁴ Il tema della conflittualità locale è ancora tutto da svolgere. Qualche indizio, relativamente a centri minori, si possono reperire nella storiografia erudita sviluppatasi a cavallo fra Otto e Novecento: per esempio v. su Nicosia M. La Via, *Rivalità e lotte fra Mariani e Nicoletti in Nicosia di Sicilia. A proposito di un contratto di pace del secolo XV*, in ASS, n.s., XXIII (1898), pp.478-515. Per quanto riguarda Corleone v. quanto riportato incidentalmente da Michele da Piazza, (in *Cronaca*, a cura di A.Giuffrida, Palermo 1980, p.360) che mostra la città spaccata, nel 1353, dalla contrapposizione fra il re Federico IV e Federico Chiaromonte: la parte "comuniter nuncupata la parti suctana" apre immediatamente le porte al re, mentre l'altra "vocata la parti suprana" rimane fedele al Chiaromonte e subisce l'assedio delle truppe regie. Cfr. anche H.Bresc, *Un monde* II cit., pp.596 sg.; C.Backman, *The decline* cit., pp.142-148. Per quanto riguarda Palermo cfr. P.Corrao, *Introduzione* cit., p.XLVII (che cita un caso interessante, ma della fine del Trecento, di spaccatura politica fra due quartieri, Kalsa e Albergheria).

⁸⁵ Le espressioni contenute nel registro notarile in questione, che è il più antico fra quelli pervenuti (edito da P.Burgarella, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo*, Roma 1981), sono le seguenti: "civis Albergarie Panormi" (p.79, 90, 146); "civis Cassari" (p.146); "civis Cassari Panormi" (p.231); "civis Halcie Panormi" (p.28); "civis Seralcadi Panormi" (p.182). Merita di essere sottolineato il mutamento di linguaggio in un altro registro superstite dello stesso notaio, degli anni 1298-99, edito da P.Gulotta, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo*, Roma 1982. Tutte le espressioni prima citate si riferiscono a quello più antico. Nell'altro l'identificazione di un soggetto come *civis* di un determinato quartiere non ricorre mai (salvo il caso di un *civis Galke Panormi*, per il quale v. nota successiva); piuttosto si è talora *habitor* di un quartiere (espressione non adoperata dodici anni prima), *ibidem*: "Orlandus corbiserius habitator Albergarie" (p. 37); "habitor Halcie" (p.209); inoltre la definizione di Albergaria, Cassaro, Kalsa, Porta Patitelli e Seralcadi come *quarterii* è diventata assai più regolare, mentre in precedenza il riferimento agli spazi costitutivi della struttura urbana era normalmente secca. Parrebbe cioè che i due registri riflettano la maturazione di un mutamento significativo avvenuto negli ultimi quindici anni del Duecento: l'accelerazione di un processo di inquadramento della città come organismo politico, processo di cui dovette costituire un passaggio cruciale la fissazione della mappa dei quarterii come spazi topografico-amministrativi di una realtà cittadina unitaria. Sulla fisionomia urbana di Palermo nel primo Trecento cfr. M.Scarlata, *Strutture abitative e habitat a Palermo fra XIII e XIV secolo*, in "Schede medievali", 8, 1985, pp.80-110.

⁸⁶ Al 1287 risalgono due atti della *Universitas quarterii Galke Panormi*, che "congregata in unum in atrio ecclesie Sancti Bartholomei" elegge un proprio *syndicus* (P.Burgarella, *Le imbreviature* cit., pp.216 sg.) Non sorprende allora trovare nel 1299 un "civis Galke" Panormi (P.Gulotta, *Le imbreviature* cit., p.221). Nel 1325 i giudici di Palermo scrivono a Guglielmo Capazano, "baiulo Galke" (*Acta* 3, pp.75-77). Infine nel 1328 l'*universitas* palermitana lamenta i problemi che sorgono dal fatto che la Galka continua ad essere autonoma nell'amministrazione della giustizia in *civilibus et in criminalibus* (attraverso le funzioni del castellano del palazzo regio), v. *Acta* 4, pp.152-155, 165 sg. Sul quadro topografico della Galka v. V.Di Giovanni, *La Galga dal sec.XI al sec.XVI*, in Idem, *La topografia antica di Palermo dal secolo X al secolo XV*, I, Palermo 1889, pp.421-437.

⁸⁷ v. nota precedente.

strategia di integrazione dei diversi spazi e di invenzione di un'identità unitaria, "ut sit unus pastor et unum ovile in iusticia ministranda"⁸⁸.

Da qui nasce una domanda in qualche modo decisiva. In che modo e entro quali limiti hanno significato politico i legami orizzontali, i legami sociali determinati cioè meno dall'appartenenza a un ridotto spazio locale e più dalla attivazione di identità collettive di respiro cittadino? E quali legami orizzontali?

Risponderò analizzando di seguito due momenti distinti, e apparentemente disomogenei, del processo di organizzazione sociale. All'inizio mi fermerò sulla realtà delle corporazioni e delle associazioni di mestiere; poi proverò a individuare rapidamente i gruppi sociali (o meglio le designazioni di gruppo) a cui le fonti normalmente fanno riferimento, accennando infine ai modi di definizione della preminenza.

Affrontiamo subito il capitolo decisivo, e già abbastanza studiato, delle corporazioni. Le città siciliane sono realtà prive di solidarietà corporative? Non lo possiamo dire con sicurezza: certo è però che non ci sono notizie relative all'attività di corporazioni e che in questi anni, e in seguito ancora per molto tempo, tali solidarietà non acquistano spessore politico tale da consentire la loro attrazione nel tessuto istituzionale⁸⁹. L'esempio di Palermo ci dice che forme di coordinazione fra coloro che esercitano lo stesso mestiere ovviamente esistono⁹⁰, ma che negli anni Venti e Trenta la regolazione delle attività professionali e artigianali continua a essere subordinata alla volontà degli ufficiali eletti su base territoriale: così quando nel 1330 il re conferma un gruppo di Capitoli relativi all'ufficio dell'acatapania della stessa città⁹¹, contenenti una serie di regole alle quali alcune categorie di artigiani e di mercanti devono attenersi, non viene fatto un solo cenno all'esistenza di associazioni corporative. Conferme significative vengono in questo senso, sempre per Palermo, dal testo delle consuetudini. In un unico articolo, il 77, si parla della libertà di esercizio delle attività degli *artifices omnes mechanicarum artium*, dei barbieri, dei banchieri, dei *venditores rerum*, dei maniscalchi: a tutti costoro non è richiesta la cittadinanza palermitana sicché "exercere possunt libere absque aliqua servitute proinde Curie facienda"⁹². Ad essi si aggiungono anche le *pauperes mulieres* che possono panificare senza obbligo di versare tributi, le meretrici e dei tavernieri, anche questi del tutto liberi di esercitare le loro attività. Nell'articolo successivo, il 78, le stesse consuetudini confermano i caratteri di un regime liberista incompatibile con la presenza di corporazioni in quanto titolari di privilegi monopolistici: "Licet omnibus et singulis civibus Panhormi ponderare, vendere et emere caseum, carnes, lanam, linum, canapem, cuttonem, et quaecumque mercimonia grossa ad pondus [...] et non tenentur proinde aliquid solvere Curie"⁹³. Con queste parole viene sancita la piena libertà di commercio anche, si osservi, in un settore strategico come quello della produzione tessile: l'inesistenza di statuti corporativi, sino al pieno

⁸⁸ *Acta* 4, p.153: "dignetur maiestas ipsa iurisdictionem criminalem et civilem dicte Galke benigne concedere iusticiariis et pretoribus urbis vestre predictae ut sit ibi unus pastor et unum ovile in iusticia ministranda et quod urbs vestra predicta non sit in talibus divisa sed salubri unione vallata pacifice et quiete si placet eo maxime quod predicta Galca ad tantam habitatorum inopiam devenerit quod et baiulus et iudices qui esperti esse debent et liciterati in iusticia ministranda zappatores et rustici et omnino illeliterati creantur in iusticie detrimentum". È significativo che in tale documento gli abitanti della Galca, diversamente da un atto della stessa cancelleria cittadina di pochi anni prima (v. nota 61), non vengano mai indicati come *cives*, ma sempre *habitatores* o *homines Galke*.

⁸⁹ È la vecchia opinione degli storici e degli eruditi che si sono occupati del tema fra Otto e Novecento (fra i quali occorre ricordare almeno G.Savagnone, *Le maestranze siciliane e le origini delle corporazioni artigiane nel Medio Evo*, Palermo 1892) ripresa da A. Leone, *Lineamenti di una storia delle corporazioni in Sicilia nei secoli XIV-XVII*, in "Archivio Storico Siciliano", II(1956), pp.82-100. Cfr. da ultimo H.Bresc, *Un monde*, cit. I, pp.210-218.

⁹⁰ Basti pensare alla disciplina dell'apprendistato, su cui cfr. P.Corrao, *L'apprendista nella bottega artigiana palermitana (secc. XIV-XVII)*, in *I mestieri. Atti del II Congresso internazionale di studi antropologici siciliani (26-29 marzo 1980)*, Palermo 1980, pp.137-144.

⁹¹ De Vio, *Privilegia* pp.114-124.

⁹² V.La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., pp.214 sg. Altrove, nell'articolo 68, è attestata la piena libertà di esercizio dell'attività dei medici (*ibidem*, p.204).

⁹³ *Ibidem*, p.215; v. anche art. 75 sulla vendita della carne al minuto, *ibidem* pp.210 sg.

Quattrocento, collocata nel contesto che andiamo disegnando consente di confermare l'opinione⁹⁴ che nega radicalmente l'esistenza di monopoli anche per le attività produttive e di scambio⁹⁵.

Per ottenere la prima testimonianza di una loro chiara individualità pubblica, dobbiamo restare a Palermo e arrivare al celebre *ordo cereorum* del 1385, vale a dire un elenco dei titolari dei ceri accesi durante la festa dell'Assunzione del 15 agosto: fra questi 58 soggetti, fra i quali anche i quartieri della città, 44 sono espressione di attività artigianali e professionale⁹⁶. Ma è una testimonianza isolata: accanto alla partecipazione al momento rituale non è attestata nessuna assunzione di ruolo nello spazio politico. Si osservi inoltre che nei documenti palermitani dell'età di Federico III, nei quali spesso si dà notizia dell'organizzazione della *luminaria* di metà agosto, non ci sono segni di presenze analoghe a quelle segnalate nel 1385: nel 1329, ed è una rilevanza isolata, compaiono come titolari di ceri per la cerimonia di quell'anno i *milites*, i *iudices et licterati* e i *notarii et scriptores curie*⁹⁷.

L'autodisciplina delle maestranze e soprattutto il loro inserimento nella vita pubblica della città è dunque ancora un traguardo lontano: i primi statuti che formalizzano l'esistenza di una struttura di autogoverno dell'arte, attraverso l'elezione di consoli, e sanciscono l'esistenza di un controllo monopolistico nell'esercizio del mestiere sono, a Palermo, solo dei primi del Quattrocento⁹⁸. Ma la diffusione di vere strutture corporative in tutte le città dell'isola è ben documentata solo a partire dagli anni Trenta del XV secolo⁹⁹.

Come si vede siamo ben un secolo al di là degli anni di Federico III. Credo allora che le fonti superstiti che fanno luce sulla transizione istituzionale di primo Trecento – una produzione normativa tutt'altro che ambigua e una documentazione locale, soprattutto palermitana, in grado di registrare con sufficiente fedeltà la dinamica politica e il progressivo assestarsi del nuovo equilibrio amministrativo –, che tali fonti, per quanto non ricchissime, non occultino livelli significativi della realtà cittadina. Se è così bisogna sforzarsi di capire una complessa realtà urbana, specie quella di grandi agglomerati come Messina e Palermo, nella quale non operava quello che, altrove, era un elementare principio di organizzazione sociale.

Quello delle corporazioni è naturalmente il terreno primario per la verifica della consistenza delle solidarietà complesse, di respiro cittadino. In assenza di strutture corporative vere e proprie, esistono comunque altre forme significative di coesione che attraversino orizzontalmente lo spazio cittadino; in definitiva chi costruisce, e chi occupa, questi nuovi canali di partecipazione politica? Ed esiste un'identità di segno politico elaborata fuori dell'ambito amministrativo in senso stretto? Sono costretto a una risposta molto sommaria, che si limita a suggerire i termini generali del problema.

Per cogliere quali sono i raggruppamenti sociali o le dimensioni collettive che compongono in vario modo la dimensione della preminenza occorre decifrare i criteri impliciti nelle designazioni ricorrenti nelle fonti, assunto che a tali designazioni non corrispondono necessariamente, o regolarmente, nella società reali dimensioni di appartenenza e stratificazioni verificabili. È possibile distinguere in generale fra identità che sono suggerite direttamente dallo svolgimento di funzioni politiche, e anzi dall'occupazione di ruoli amministrativi ben precisi, e identità che, per quanto largamente coinvolte nel gioco politico, non derivano direttamente dagli uffici, e poggiano su ragioni più complesse, innanzitutto su matrici di carattere professionale. Al primo campo appartengono quasi esclusivamente i giudici che, come abbiamo accennato, compongono, a

⁹⁴ S.R.Epstein, *Potere* cit., pp.194-197, 356-358.

⁹⁵ Rimane isolata la costituzione, alla fine del Duecento, del Consolato del Mare dei mercanti messinesi. Data certa è la conferma da parte di re Giacomo nel 1286 (v. C.Giardina, *Capitoli* cit., pp.61 sg, 76 sg.). Discussione e bibliografia in C.Salvo, *Il consolato del mare di Messina. Feudatari tra Medioevo ed Età moderna*, in "Clio", XXVI(1990), pp.187-226. Sul modello del consolato messinese sorsero nel primo Trecento altre curie consimili a Siracusa e a Trapani, v. C.Trasselli, *I privilegi di Messina e Trapani (1160-1355)*, Palermo 1949, pp.75-77.

⁹⁶ V.Di Giovanni, *La topografia* cit. II, pp.84-86. Cfr. A. Leone, *Lineamenti* cit., p.89, n.33. Peraltro bisogna valutare come non scontata la piena attendibilità del documento, non originale e pubblicato per la prima volta nel 1616.

⁹⁷ *Acta* 5, p.128. Una notizia relativa al cero dei *milites* anche nel 1335, v. *Acta* 6, p.116.

⁹⁸ V. H.Bresc, *Un monde* cit., I, p.212 (tabella n.29).

⁹⁹ S.R.Epstein, *Potere* cit., p.357. Cfr. per Catania, F.Marletta, *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania*, in ASSO, I(1904), pp.00-00, II(1905), pp.00-00.

mandato concluso, una sorta di corpo notabile, il cui prestigio e la cui legittimità sono espressione diretta della logica amministrativa¹⁰⁰. Nel secondo campo rientrano invece categorie diverse: alcuni formalmente riconoscibili in termini di specificità professionale, come i notai¹⁰¹ o i dottori di diritto¹⁰², o anche speciali categorie di *magistri* come i *medici*¹⁰³; altri invece privi di un codice istituzionale univoco, come i mercanti o i *milites*. Tutte queste designazioni piuttosto che richiamare una mappa di effettivi ambiti sociali o corrispondere a cesure vere e proprie, disegnano livelli di identificazione sovente sovrapponibili, sicché la fisionomia cetuale dei nuovi gruppi dirigenti sembra, per larga parte, scarsamente determinata. Naturalmente è facile cogliere subito un esempio lampante di sovrapposizione: individuare cioè la parziale corrispondenza di ambito sociale di notai, giudici e giurisperiti, nonostante che il rilievo pubblico di tali ruoli determini la loro distinzione in una cerimonia quale l'*ordo cereorum* del 1329; circostanza che anzi può servire a verificare una situazione concreta di scarto fra il linguaggio pubblico e cerimoniale e la fisionomia dei soggetti sociali.

Allargando il raggio di osservazione le cose si complicano perché il lessico sociografico contenuto nelle fonti può indurre a letture semplificate. In sostanza, un'ottica derivata soprattutto dalle fonti normative tende a individuare con troppa nettezza confini cetuali che una diversa prospettiva, quella che colloca i soggetti negli spazi parentali, rende molto più sfumati, confermando l'utilità di considerare la terminologia documentaria come un insieme di designazioni che non contengono immediatamente l'identità dei soggetti.

La nozione di *miles*, in particolare, è fortemente elastica, giacché in essa convivono sia il ricordo di un significato feudale codificato nei testi legislativi fredericiani, sia la percezione di una dimensione di prestigio legati a una dignità cavalleresca dotata degli stessi caratteri esteriori riconosciuti alla *militia* in altre aree d'Italia e d'Europa. Ma se leggessimo le fonti trecentesche alla luce, ad esempio, delle norme di Federico II – che pure rimanevano vigenti – rischieremmo di schiacciare la terminologia adottata nella documentazione di età aragonese per identificare la fascia superiore della scala sociale sul modello di aristocrazia feudal-militare contenuto nel *Liber Augustalis*, vale a dire un modello che garantiva una condizione privilegiata ed ereditaria riservata a un nucleo ben delimitato di soggetti e di famiglie¹⁰⁴. Già la realtà della prima metà del Duecento è probabilmente non molto compatibile con la rappresentazione contenuta nelle norme dell'imperatore. Certamente non lo è con la morfologia sociale delle città della prima metà del Trecento.

Le qualifiche aristocratiche connesse all'assunzione della dignità cavalleresca, infatti, non sono, nella prima metà del Trecento (e neppure successivamente), né ereditarie né riservate a una compagine chiusa o titolata. Già le cerimonie di incoronazione di Giacomo II e di Federico III danno risalto a questo dato¹⁰⁵, ribadito, successivamente da altri generi di testimonianze, fra le quali, ad esempio, spiccano i capitoli dello stesso Federico III sulla la regolazione delle cerimonie urbane di assunzione del cingolo militare. Tali norme non contengono allusioni allo svolgimento di cerimonie chiuse, riservate ai discendenti di famiglie privilegiate: il capitolo 89 si rivolge significativamente ad “illi qui militarem honorem intendunt et aspirant, in qualicumque aetate vel statu sint”¹⁰⁶; e un'altra (il capitolo 87) che esordisce vietando a chiunque di “portare calcaria

¹⁰⁰ Qualche esempio: nel 1312 una controversia oppone due *iudices* non in carica (*Acta* 1, pp.44 sg.: cfr. con l'elenco dei giudici in carica, *ibidem*, p.1); nello stesso anno (*ibidem*, p.75) e nel 1317 (*ibidem*, p.156) sono giurati in carica soggetti identificati come *iudices*. Cfr. V.D'Alessandro, *Terra cit.*, p.134

¹⁰¹ La letteratura sui notai siciliani è relativamente ricca: v. G.Cosentino, *I notari di Sicilia*, in ASS, XII(1887), pp.243-258; M.Caravale, *La legislazione del Regno di Sicilia durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp.95-175; H.Bresc, *Il notariato nella società siciliana medievale*, *ibidem*, pp.191-220; B.Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli (CZ), 1995.

¹⁰² A.Romano, “*Legum doctores*” e cultura giuridica nella aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984.

¹⁰³ F.Testa, *Capitula cit.*, p.89; V.La Mantia, *Antiche consuetudini cit.*, p.204 (capitolo 68); *Acta* 1, p.234 (12/11/1320).

¹⁰⁴ Le norme di Federico II (I, 47, II, III,42, e soprattutto, II, 32 e III 59,60) fissano tanto un criterio giuridico di chiusura della compagine militare quanto una rigida regolazione dello stile di vita cavalleresco. Cfr. J.Fleckenstein, *Friedrich II. und das Rittertum*, in *Federico II e le nuove culture*, Atti del XXXI Convegno storico internazionale del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi 9-12 ottobre, 1994), Spoleto 1995, pp.27-44.

¹⁰⁵ Allorché vengono ordinati nel 1286 400 nuovi cavalieri, e nel 1296 altri 300: V.D'Alessandro, *Terra cit.*, pp.109, 117.

¹⁰⁶ F.Testa, *Capitula cit.*, p.89

deaurata et in equitatura sua frenum et sellam strebas deauratas, nisi forsan sit miles decoratus cingulo militare” prosegue precisando che “doctores vero cuiuscunque professionis, iurisperiti et medici, predicta, sicut milites, portare possint”¹⁰⁷. Qui come in altre norme i connotati pubblici del privilegio non distinguono gli insigniti del cingolo e non ne garantiscono la preminenza gerarchica. Del resto, in un documento regio contenente la formale concessione del rango militare viene solennemente confermata la natura aperta di tali cerimonie, allorché si legge che la dignità cavalleresca può premiare “quos non solum nobilitate generis ac parentum meritis adornatos sed eosmet per laudabilia et insignia opera habiles, generosos et ad militiam aptos et expertos cognoscimus”¹⁰⁸.

Alla luce di queste considerazioni è difficile intendere le disposizioni di Federico III e dei suoi successori, che abbiamo già incontrate, relative alla limitazione della partecipazione dei *militēs* alle elezioni degli ufficiali cittadini, come una sorta di legislazione antimagnatizia. Sappiamo, sulla base di numerosi indizi relativi tanto alla composizione effettiva della classe di governo delle *universitates*, quanto all’atteggiamento della corona, che l’integrazione di coloro che erano definiti *militēs* nei quadri amministrativi delle città era piena. Riprendendo il filo di considerazioni già svolte, è molto più facile interpretare quelle disposizioni all’interno del programma di promozione delle *universitates* demaniali e di demarcazione di uno specifico spazio politico cittadino, e dunque come un tentativo consapevole di contenimento di presenze istituzionalmente estranee come quelle dei titolari di poteri signorili.

È probabile che quel programma contenesse elementi di astrattezza, rispetto alla complessità del panorama delle élites cittadine. Esso aiuta però a evitare un equivoco: non bisogna confondere cioè l’ambito della *militia* cittadina con quello dei possessori di beni feudali, e, soprattutto, con la compagine dei titolari di giurisdizione, i baroni veri e propri: non c’è identità fra i due livelli, e le modalità della loro parziale sovrapposizione risentono dell’azione di altri fattori. È ben noto infatti che la feudalità subiva, proprio negli anni a cavallo fra il regno di Giacomo e quello di Federico, una trasformazione radicale tendente a incoraggiare un processo di relativa liberalizzazione del mercato feudale: le innovazioni contenute in una serie di misure legislative, molto discusse in sede storiografica¹⁰⁹, favorirono la parziale allodializzazione dei feudi minori e l’aumento del ritmo di circolazione dei beni feudali in generale, incoraggiando pertanto le tendenze contrarie alla configurazione del baronaggio come ambito cetuale chiuso o anche solo formalmente delimitato. Come aperte erano le solennità militari così aperto risultava il mercato feudale; all’interno delle élites che si andavano costituendo nelle città demaniali, élites a identità multipla come andiamo scoprendo, erano pertanto istituzionalmente favorite tanto una significativa mobilità di accesso quanto la formazione al loro interno di tali dislivelli, in termini di ricchezza e di autorità reale, da precludere ogni plausibile inquadramento unitario.

È necessario dunque compiere una duplice operazione, di distinzione e di riconoscimento. Va innanzitutto tenuta ben ferma la fondamentale distinzione fra minore aristocrazia e un nucleo ristretto di alto baronaggio, che in alcuni casi già nel primo Trecento tende a privilegiare sempre più la residenza urbana, e che, soprattutto dopo la morte di Federico III, avrebbe puntato a occupare gli spazi politici, ed economici, delle città demaniali per assumere poi nella seconda metà del secolo un ruolo egemonico nell’equilibrio politico regionale. La fisionomia delle gerarchie sociali all’interno delle città dipenderà anche da questa presenza, dal fatto cioè che, a differenza di altre realtà – quella castigliana ad esempio¹¹⁰ – in Sicilia non solo il confine che divide spazio politico urbano e spazio politico signorile è poco marcato, ma soprattutto l’occupazione del primo risulta decisivo per ogni programma di duratura affermazione politica, alla luce anche, come ricordiamo, della strutturale esiguità dello spazio signorile¹¹¹. Ma anche questo entourage di grande

¹⁰⁷ *Ibidem*

¹⁰⁸ R.Gregorio, *Bibliotheca Scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, I, Panormi 1871, p.527

¹⁰⁹ Cfr. V.D’Alessandro, *Politica* cit., pp.190-193; E.Mazzarese Fardella, *I feudi comitali di Sicilia dai normanni agli aragonesi*, Milano 1974, pp.65-71; H.Bresc, *Un monde* cit., pp.871 sg.

¹¹⁰ Cfr. T.F.Ruiz, *Crisis and continuity. Land and town in late medieval Castile*, Philadelphia 1994, pp.235-261.

¹¹¹ Cfr. E.I.Mineo, *Identità aristocratiche e mutamento istituzionale fra Trecento e Quattrocento*, in *Elites e potere in Sicilia dal medioevo a oggi*, a cura di F.Benigno e C.Torrisi, Catanzaro 1995, pp.17-30.

baronaggio non esibisce un'identità omogenea. Non è questa la sede per soffermarmi su questo livello della società aristocratica: basti dire che lo spazio del maggiore privilegio è anch'esso una dimensione multipla e permeabile: le situazioni di potenza signorile concorrono a configurarlo insieme con un altro fattore primario, l'occupazione degli uffici maggiori della corona, la frequentazione dei circoli centrali del potere monarchico: due ambiti che si confondono, giacché coloro che occupano le cariche centrali più prestigiose sono sempre più regolarmente anche i titolari delle signorie maggiori, sovente di livello comitale: è questo il rango magnatizio vero e proprio, privo di un vero inquadramento formale, ma i cui componenti vengono talora distinti dalle fonti come *potentes*.¹¹²

In tal modo è più facile intendere la natura della nozione sociale di *miles*. Fregiarsi di questo titolo non significa appartenere a un ambito preventivamente marcato di preminenza: un conto è guadagnare un segno di distinzione, un altro è sapere di appartenere stabilmente a un contesto esclusivo e delimitato. Qualche indicazione in tal senso può venire dal vocabolario con cui, nelle fonti, si indica la distinzione sociale. Talora l'indeterminatezza della condizione di superiorità nell'ambito della stratificazione urbana risulta in modo icastico¹¹³. Ma anche la quotidiana redazione degli atti di cancelleria, al centro come in periferia, rivela un tenue livello di formalizzazione¹¹⁴.

Soprattutto sono le morfologie parentali a rendere più chiaramente il fatto che l'identità dei soggetti e delle famiglie, specie ai livelli medio-bassi della sfera dei ceti dirigenti, si nutra di qualificazioni diverse, con la possibilità che matrici dissimili convivano nel medesimo contesto parentale, e talora all'interno di una singola biografia individuale. Solo alcuni esempi che si riferiscono a Palermo¹¹⁵, a Messina¹¹⁶, e a Troina¹¹⁷, bastano a indicare con chiarezza non solo la

¹¹² Sulla maggiore aristocrazia comitale e su i suoi rapporti con le città cfr., oltre la relazione di P. Corrao in questo convegno, V. D'Alessandro, *Politica e società* cit., E. Mazzaresse Fardella, *L'aristocrazia siciliana nel secolo XIV e i suoi rapporti con le città demaniali: alla ricerca del potere*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna 1984, pp. 177-193; P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp. 39-65. S.R. Epstein, *Potere* cit., pp. 322-327, E.I. Mineo, *Identità* cit.

¹¹³ È il caso di un atto della cancelleria di Pietro III, il quale, convocando nell'ottobre del 1282 un *generale colloquium* a Catania, scrive alle città chiedendo di inviare come loro quattro *nuncios* "de melioribus, mediocribus et popularibus" in *De Rebus* cit., I, p. 139

¹¹⁴ *Nobilis*, ad esempio, è appellativo generico attribuibile tanto agli ufficiali, anche a quelli cittadini, quanto ai *militēs*, quanto alla maggiore aristocrazia; sono frequenti, ad esempio, formule di saluto come "Nobilibus et discretis viris universis officialibus et personis aliis per Siciliam constitutis", (*Acta* 1, p. 104); "nobilibus et discretis viris baiulo et iudicibus felicis urbis Panormi" (*ibidem*, p. 141). Cfr. V. D'Alessandro, *Terra* cit., p. 134. Ma gli ufficiali locali spesso vengono designati anche come "prudentes viri" (*Acta* 1, p. 109) o "discreti viri" (*ibidem* p. 110).

¹¹⁵ Significativi i casi dei Pipitono e dei Cisario. Il novero dei Pipitono, a cavallo fra Due e Trecento, esprime personaggi pubblici come il magister Nicola, notaio nel 1276 presso l'ufficio dei maestri razionali (RCA XIII, p. 249) e titolare di incarichi diplomatici l'anno successivo (RCA XIV, p. 33), notai come Andrea (*Acta* 1, p. 193, giugno 1317) e Corrado (ASP, Notai, 1, Salerno Pellegrino, f. 3v, 3 sett. 1323); ufficiali (lo stesso Andrea è giudice a più riprese, B. Pasciuta, *I notai* cit., p. 310, e giurato, *Acta* 3, p. 10); *militēs* come Nicola (per quest'ultimo *Acta* 3, p. 4) e soprattutto Matteo, titolare del feudo di Cinisi, per cui v. il testamento ASP, *Tabulario di S. Martino delle Scale*, perg. 17 (pubblicato in V. Mangiapani, *Cinisi. Memorie storiche e documenti*, Palermo 1910, doc. IV). I Cisario emergono come ambito di grandi mercanti e di ufficiali cittadini, interessati all'assunzione della milizia; V. D'Alessandro, *Terra* cit., p. 141, *Chronicon Siculum*, in R. Gregorio, *Bibliotheca Scriptorum*, II, p. 217 (cit. in I. Peri, *La Sicilia dopo il vespro. Uomini, città e campagne. 1282-1376*, Roma-Bari, 1982, p. 293). Altri due esempi significativi, relativi invece a casi individuali. Nel 1312 incontriamo "Iudex Acterius de Acterio nobilis Guillelmi militis filius", (*Acta* 1, p. 123). Nel 1318 è giudice Filippo de Corsibile (*Acta* 1, p. 299), che ritroviamo in carica nel 1322-23 ma come "nobilis vir Philippus de Corsibile, miles, unus ex iudicibus" (*Acta* 3, p. 9).

¹¹⁶ In un nucleo familiare chiaramente individuabile come quello dei de Bella, troviamo alla fine del Duecento, tre fratelli notai di cui uno, Guglielmo, diventa *miles*; i figli di un altro, Bartolomeo, sono identificati uno come *miles*, l'altro come *syri*, cioè mercante (ASP, *Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat*, perg. 171, 185, 263). Il personaggio più importante è peraltro quest'ultimo, Berardo (*ibidem*, perg. 271, 279, 305, 314, 325, 329), che nel 1319-20 è eletto giurato (R. Starrabba, *I diplomati* cit., p. 142). Quella dei Gregorio è una famiglia di notai presente nella documentazione fin dai primi del Trecento con il notaio Bartolomeo (ASP, *Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat*, perg. 212) e con il nucleo composto da Perrone, e dai figli Orlando, Filippo e Giovanni che nel 1323 procedono alla divisione dei beni comuni (*ibidem*, perg. 291 e 293); possono forse essere identificati con i figli di Perrone tanto Orlando de Gregorio, *professor iuris civilis* e giudice di Messina nel 1345-46 quanto il *miles* Giovanni de Gregorio che fa testamento nel 1353

possibilità di accedere senza apparenti restrizioni alla milizia, nonché al mercato feudale, ma la scarsa regolarità del fenomeno di riconversione dell'identità di tutto un nucleo familiare, o anche solo di una discendenza diretta a partire da una vicenda di promozione: e il carattere del tutto aperto e mobile di uno schieramento di comando che attraversa le parentele più che aggregare famiglie compattamente identificate in senso aristocratico. Laddove, come a Palermo¹¹⁸ e a Messina¹¹⁹ disponiamo delle liste, ancorché parziali degli ufficiali cittadini, comparando queste con le liste di *militēs*, e incrociando ancora gli elenchi ancora più parziali di notai o di mercanti, possiamo documentare l'esistenza di contesti onomastici – e talora di strutture genealogiche vere e proprie – nei quali ricorrono non una sola ma molte di queste qualifiche¹²⁰.

È facile dunque avvertire che non bastano le spiegazioni di carattere demografico o militare per spiegare i tassi elevatissimi di mobilità sociale che fra la fine del Duecento e l'età di Alfonso il Magnanimo caratterizzano la prosopografia dei ceti dirigenti, possessori di feudi, *militēs*, ufficiali che siano: il fenomeno diventa molto più comprensibile se viene legato all'assenza di significativi irrigidimenti cetuali e al carattere fluttuante delle identità.

A ben vedere se c'è un fattore che riesce a indurre la formazione di dimensioni politiche collettive non legate alla dimensione microterritoriale, o a un'incerta distinzione aristocratica, questo fattore è rappresentato, in conclusione, dallo sviluppo istituzionale della prima età aragonese, dalla collocazione negli uffici centrali come in quelli, locali e periferici, del circuito delle città demaniali; in questo contesto i tratti più duraturi della fisionomia dei nuovi ceti di governo cittadini sono segnati dalla sperimentazione di apparati di governo locale che offrono, insieme, opportunità di promozione e principi più forti di appartenenza.

4. Conclusioni

Identità cittadine in formazione: può essere questa una formula efficace per inquadrare le dinamiche che abbiamo scorso fin qui. Identità cittadine in formazione dal punto di vista istituzionale, sotto il profilo della mappa dei ceti politici, talora nel senso stesso della forma urbana e in quello di un'autocoscienza dai contorni distinguibili¹²¹. Non occorre insistere, in conclusione, sul carattere provvisorio di un contributo vuole assai più indicare nuove, possibili piste analitiche che non comporre una sintesi improbabile dei pochi lavori oggi disponibili. Per quanto aperta rimanga la prospettiva della ricostruzione della realtà cittadina siciliana, collocare nella prima età aragonese un fenomeno complessivo di genesi delle città come soggetti politico-istituzionali

(ibidem 417). Senza collegamenti certi con costoro è Gregorio de Gregorio che dagli anni Dieci è più volte giudice cittadino, e che nel 1345 è diventato giudice della Magna regia curia, guadagnando anche la dignità militare (R.Starrabba, *I diplomi* cit. p.168). *Militēs* e giudici compaiono tra i Bufalo: v. il testamento del *miles* Rainaldo de Bufalo (ASP, *Tabulario di S.Maria di Malfinò*, perg. 249) tra i cui figli troviamo, fra gli altri, un solo *miles*, Rainaldello (già morto all'atto del testamento) e un giudice, Tommaso. Infir Damiano Salimpipi, figlio di Nicola, a più riprese giudice cittadino tra 1297-98 e il 1317-18, diventa *miles* negli anni '50 (Biblioteca Civica Ursino-Recupero di Catania, *Tabulario di S. Nicola l'Arena*, perg. 171, 421); negli anni Trenta è feudatario minore Bartolomeo Salimpipi, G.L.Barberi, *I capibrevi*, a cura di G.Silvestri, II, *I feudi del Val di Demina*, Palermo 1886, p.216. Cfr. F.Martino, *Istituzioni municipali e gestione del potere in un emporio del Mediterraneo*, in *Messina e il ritorno della memoria*, Palermo 1994, pp.352-372.

¹¹⁷ Assai significativo, oltre che ben documentato, il caso dei Samonà, la cui rete parentale è ricostruibile. Un ambiente di piccoli proprietari vede la graduale affermazione di Filippo, che compare nella documentazione nel 1324 (Biblioteca Civica Ursino-Recupero di Catania, *Tabulario di S.Nicola l'Arena*, perg. 164), diventa notaio (*ibidem*, perg.201) e tra il 1332 e il 1334 *miles* (*ibidem*, perg.233), documenti tutti pubblicati in C.Biondi, *Troina medievale: Filippo de Samona, miles*, in ASSO, LXXXVII(1991), pp.7-145.

¹¹⁸ V.D'Alessandro, *Terra* cit., pp.148-151.

¹¹⁹ C.Blackmann, *Decline* cit., pp.312-315.

¹²⁰ Rinvio a E.I.Mineo, *Aristocrazia e parentela in Sicilia nel basso medioevo*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia, Università degli studi di S. Marino, 1992, pp.233-243.

¹²¹ Manifestazioni esplicite di forme di autocoscienza cittadina sono assai sporadiche: segni apprezzabili rimangono, in quest'epoca solo le consuetudini e l'elevazione retorica della denominazione del baiulo e della sua curia (ma solo a Palermo, Catania e Siracusa): cfr anche H.Bresc, *Un monde* cit, II, pp 720-22. Sono assai più tarde vere elaborazioni letterarie dell'identità civica, come quella che P.Ransano dedica a Palermo, cfr. M. Privitera, *Lotta politica e storiografia nella Sicilia di Giovanni II: Pietro Ranzano e l'opuscolo sulle origini di Palermo (1470-71)*, in "Clio", XXXII (1996), pp. 437-477.

consente tuttavia di legare molti degli elementi sui quali abbiamo fermato l'attenzione e di imprimere a tale panorama alcuni coerenti caratteri di riconoscibilità.

Ripensiamo infatti alle tipologie di regole elettorali adottate per selezionare giudici e giurati; alla scarsa centralità istituzionale, e alla apparente ristrettezza numerica, degli organi consiliari (per quanto in via di formazione); e ancora alla debole vitalità delle strutture corporative in ambito pubblico, fuori dallo spazio del mero disciplinamento del ciclo di lavoro, e alla configurazione plurale della preminenza, non condizionata da preventive delimitazioni del ceto politico: tutto ciò mi sembra alludere, con notevole coerenza, a una certa immagine dei ceti dirigenti locali: gruppi che si fanno responsabili diretti della gestione di un terreno politico-amministrativo parzialmente rinnovato e che si configurano come compagini sostanzialmente aperte, del tutto "indenni da complessi endogamici"¹²², variabili nelle gerarchie interne e, tuttavia, anche numericamente ridotte: se pensiamo in particolare alle città maggiori, contesti metropolitani le cui dimensioni si muovono nell'ordine delle decine di migliaia di abitanti, l'impressione è di osservare una macchina di governo che si va consolidando e articolando, e che assicura margini crescenti di autorità reale e di prestigio, controllata da nuclei elitari che definirei, con tutta la prudenza del caso, tendenzialmente 'oligarchici'.

Senza il sostegno di più precise verifiche quantitative, si tratta naturalmente di una valutazione che, consapevolmente, apre anziché chiudere il discorso. Non controverso e più trasparente dovrebbe apparire invece un altro ordine di considerazioni. Secondo il quale i caratteri pregnanti della storia urbana durante il regno di Federico III – una consapevole politica regia di rafforzamento delle autonomie cittadine; l'allargamento e la complicazione delle strutture amministrative locali; l'apertura di nuovi canali di partecipazione politica che accelerano il processo di rinnovamento del personale di governo lanciato dal 1282 – farebbero del primo Trecento un'età nella quale la centralità delle città e dei gruppi dirigenti urbani nell'organizzazione dello spazio politico regionale diventa un elemento irreversibile. Una tale prospettiva ci invita, a ben vedere, almeno per questo aspetto, a sfumare la periodizzazione canonica della storia siciliana bassomedievale, sdrammatizzando in parte gli ultimi decenni del Trecento e la svolta di fine secolo con l'arrivo dei Martini. Ripensiamo infatti al protagonismo politico delle città demaniali alla fine del secolo (e poi crescente nel corso del Quattrocento), che si manifestò all'indomani del 1392, quando ebbe inizio la riacquisizione dell'isola alla corona d'Aragona e si concluse la fase segnata, soprattutto nella seconda metà del Trecento, dalla crisi della monarchia e dall'egemonia delle maggiori famiglie comitali, fase, come ho accennato in apertura, che ha costituito a lungo il vero baricentro della rappresentazione della storia siciliana successiva al Vespro; quel protagonismo non possiamo spiegarlo senza immaginare una sufficiente solidità del tessuto politico-istituzionale delle città demaniali, capace di superare senza lacerazioni insanabili il vero e proprio vuoto di potere determinato al centro dell'ordinamento dalla lunga crisi della corona e dalla tendenza – limitata in verità agli anni Ottanta e Novanta – alla frammentazione dello spazio regionale. La vitalità delle *universitates* si manifestò appunto immediatamente, tanto da rendere possibile il famoso parlamento di Siracusa del 1398¹²³, un evento che testimonia in modo eloquente la capacità delle città di giocare consapevolmente nel nuovo scacchiere politico. Se allarghiamo lo sguardo al regno di Napoli, ci rendiamo conto meglio dello spessore politico di questa rete di centri demaniali. Anche in Italia meridionale le città di rango medio-alto fanno parte per lo più dello spazio demaniale: ma si tratta di una rete che copre solo in parte il grande territorio del Mezzogiorno continentale, caratterizzato, a differenza della Sicilia, non solo da un alto numero di comunità baronali, da una forte densità di giurisdizioni signorili – ad esempio in Principato ulteriore, in Molise o in Basilicata –, ma anche da grandi costruzioni territoriali a matrice baronale, come il Principato di Taranto o il ducato di Calabria. Ecco allora che un evento per molti versi analogo al Parlamento di Siracusa del 1398, vale a dire il Parlamento convocato da Alfonso il Magnanimo nel

¹²² V.D'Alessandro, *Terra cit.*, p.132.

¹²³ Cfr. R.Moscato, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini*, Messina 1954, pp. 108-112; P.Corrao, *Governare cit.*, pp. 108-110.

1443¹²⁴, un anno dopo la definitiva conquista di Napoli, dia la misura più chiara di quanto intendo dire: riunioni chiamate a svolgere una funzione analoga, vale a dire aiutare il consolidamento e la legittimazione di un'autorità esterna affermatasi per via militare, vedevano a Napoli la partecipazione dei soli baroni, a Siracusa la presenza attiva delle città demaniali, che fecero di quell'assemblea un canale di amplificazione delle proprie domande politiche.

Il "secolo delle città" – come è stato definito¹²⁵ –, cioè il XV, dovette dunque cominciare prima, e nel regno di Federico III deve esserne rintracciato un radicamento fondamentale.

¹²⁴ Cfr. A.Ryder, *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford, pp.124-135. Anche nei parlamenti successivi di Alfonso (1448, 1449, 1453, 1456) la presenza dei centri demaniali è discontinua e soggetta al primato politico baronale.

¹²⁵ S.R.Epstein, *Potere* cit.